SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144° — Numero 106

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 9 maggio 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia del territorio

Agenzia delle entrate

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 73

Ministero dell'economia e delle finanze

CIRCOLARE 31 marzo 2003, n. **19.**

Il monitoraggio della spesa del personale - Esercizio 2003. Il conto annuale e la relazione sulla gestione - Esercizio 2002.

03A04679

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DECRETO 18 marzo 2003, n. **101**.

Regolamento per la realizzazione di una mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 marzo 2001, n. 93, concernente disposizioni in campo ambientale e, in particolare, l'articolo 20 che prevede la realizzazione di una mappatura completa delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto e la realizzazione degli interventi di bonifica di particolare urgenza;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 27 marzo 1992, n. 257, concernente disposizioni relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto e norme attuative;

Visto l'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni;

Ritenuto necessario procedere alla individuazione dei soggetti competenti, alla determinazione dei criteri e delle modalità per l'accesso al finanziamento;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 13 gennaio 2003;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Realizzazione della mappatura

1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano procedono all'effettuazione della mappatura, anche sulla base dei dati raccolti nelle attività di monitoraggio ai sensi della legge 27 marzo 1992, n. 257, secondo i criteri e con gli strumenti di cui agli articoli 2 e 3.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, anche avvalendosi, mediante convenzione, della collaborazione dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente ed i servizi tecnici (APAT), dell'Istituto superiore di sanità (ISS) e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro (ISPESL), definiscono, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sulla base dei criteri di cui all'allegato *B*, la procedura per la determinazione degli interventi di bonifica urgenti.

3. I risultati della mappatura, i dati analitici relativi agli interventi da effettuare e le relative priorità, nonché i dati relativi agli interventi effettuati sono trasmessi annualmente, entro il 30 giugno, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio procede con proprio decreto all'attribuzione delle risorse per la mappatura a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Al finanziamento delle attività di mappatura è destinato, secondo quanto indicato nell'allegato *C*, il 50% della disponibilità totale delle somme di cui all'articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93.

Art. 2.

Criteri per la mappatura e per l'individuazione degli interventi urgenti

1. La mappatura consiste:

a) in una prima fase di individuazione e delimitazione dei siti caratterizzati dalla presenza di amianto nell'ambiente naturale o costruito;

b) in una seconda fase di selezione di quei siti, individuati ai sensi della lettera *a)*, nei quali è accertata la presenza di amianto, nell'ambiente naturale o costruito, tale da rendere necessari interventi di bonifica urgenti.

2. La prima fase della mappatura, di cui al comma 1, lettera *a)*, è realizzata secondo le categorie di ricerca ed i parametri definiti nell'allegato *A*, tenendo conto che nella mappatura devono essere inclusi tutti i siti — compresi quelli per i quali sono già disponibili dati derivati da censimenti, notifiche, sopralluoghi — nei quali sia effettivamente accertata una presenza di amianto, nonché le ulteriori localizzazioni che potranno essere individuate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

3. La seconda fase della mappatura, di cui al comma 1, lettera *b)*, è realizzata sulla base dei criteri e della procedura individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2.

4. A supporto della rilevanza di un'area inserita nella mappatura, possono essere allegati eventuali dati statistici disponibili e studi epidemiologici relativi a patologie asbesto-correlate.

Art. 3.

Strumenti per la realizzazione della mappatura

1. La mappatura delle zone interessate dalla presenza di amianto deve essere realizzata avvalendosi di Sistemi informatici impostati su base territoriale (SIT), integrati da software specifico per le elaborazioni e le interrogazioni, secondo gli standard del Sistema informativo nazionale ambientale (SINANET) ed organizzato nel seguente modo:

a) gestione anagrafica dei punti;

b) gestione dei dati del sito e dei monitoraggi effettuati secondo quanto esplicitato all'articolo 2;

c) rappresentazioni geografiche della diffusione territoriale dei siti con presenza di amianto o di materiali o di manufatti contenenti amianto, corredati dai dati sulla loro quantità suddivisa tra materiali friabili e compatti e, laddove esistenti, da informazioni sulla concentrazione percentuale nelle varie matrici ambientali.

2. Ai fini della mappatura i siti devono essere georeferenziati.

Art. 4.

Interventi di bonifica

1. In sede di prima applicazione, fino alla trasmissione della documentazione di cui all'articolo 1, comma 3, tenuto conto delle situazioni critiche per la salute dell'uomo e l'ambiente, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, su indicazione delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e dei comuni interessati e tenuto conto dei criteri di cui all'allegato *B*, individua e finanzia gli interventi di bonifica di particolare urgenza.

2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio procede con proprio decreto all'attribuzione delle risorse per gli interventi di particolare urgenza a favore dell'ente territoriale competente. Al finanziamento degli interventi di bonifica di particolare urgenza, di cui al comma 1, è destinato secondo quanto indicato nell'allegato *C*, il 50% della disponibilità totale delle somme di cui all'articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano individuano gli ulteriori interventi urgenti da effettuare e definiscono le relative priorità di attuazione.

4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, provvede con proprio decreto al riparto delle risorse disponibili.

5. Con accordi di programma, sottoscritti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, dal Ministero della salute, dalle regioni e dalle province autonome vengono individuate le modalità di finanziamento degli interventi urgenti e le modalità di cofinanziamento pubblico e privato.

6. Ai fini di agevolare le operazioni di bonifica e di smaltimento dei rifiuti derivanti dalle medesime è tenuto presso le sezioni regionali dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, nell'ambito delle relative attività e finanziamenti, ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche e integrazioni, un repertorio che identifica le aziende iscritte all'Albo stesso e, su base volontaria, il listino non impegnativo per l'Albo dei prezzi da ciascuna praticati per le diverse tipologie di servizio.

Art. 5.

Copertura finanziaria

1. Agli adempimenti previsti dal presente regolamento, concernenti la mappatura dei siti inquinati e gli interventi di bonifica di particolare urgenza, si fa fronte con le risorse previste dall'articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93, finalizzate ai medesimi scopi.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono annualmente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio una relazione sullo stato di avanzamento degli interventi finanziati e sulle somme effettivamente erogate.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 18 marzo 2003

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
MATTEOLI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 2003
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 277

ALLEGATO *A*

CRITERI PER LA MAPPATURA DELLA PRESENZA DI AMIANTO

La mappatura ha come finalità quella di evidenziare i siti nei quali è riscontrata la presenza di amianto, ovvero l'utilizzo di materiali che lo contengono, includendo nell'analisi i siti nei quali la presenza di amianto è dovuta a cause naturali.

I dati per la mappatura potranno essere ricavati anche dai censimenti amianto, effettuati ai sensi dell'articolo 10 della legge 27 marzo 1992, n. 257.

Per la mappatura si dovrà tenere conto di

A) CATEGORIE DI RICERCA:

Categoria 1 - IMPIANTI INDUSTRIALI ATTIVI O DISMESSI
Categoria 2 - EDIFICI PUBBLICI E PRIVATI
Categoria 3 - PRESENZA NATURALE
Categoria 4 - ALTRA PRESENZA DI AMIANTO DA ATTIVITA' ANTROPICA

Categoria 1 - Impianti industriali attivi o dismessi

All'interno della categoria 1 si dovranno distinguere:

- **Impianti di lavorazione dell'amianto** (impianti nei quali l'amianto era utilizzato quale materia prima nell'ambito del processo produttivo);

- **Impianti non di lavorazione dell'amianto** (impianti nei quali l'amianto è o era presente negli impianti all'interno dei macchinari, tubazioni, servizi, ecc.)

Per quanto attiene le tipologie di impianti che potranno essere considerati urgenti, si fa riferimento a quelli definiti nell'allegato B) lett. a) (attività maggiormente interessate) del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, tenendo peraltro conto che l'evoluzione tecnologica e strutturale può aver determinato modificazioni che potrebbero escludere attività oramai non più presenti o introducono nuove attività.

Dalla ricerca saranno esclusi gli impianti ed edifici costruiti dopo l'aprile 1994.

Categoria 2 - Edifici pubblici o privati

Per quanto riguarda gli edifici, si individuano le seguenti tipologie:

a) scuole di ogni ordine e grado;
b) ospedali e case di cura;
c) uffici della pubblica amministrazione;
d) impianti sportivi;
e) grande distribuzione commerciale;
f) istituti penitenziari;
g) cinema, teatri, sale convegni;
h) biblioteche;
i) luoghi di culto;
l) edifici residenziali;
m) edifici agricoli e loro pertinenze;
n) edifici industriali e loro pertinenze.

Categoria 3 - Presenza naturale

Per quanto riguarda le aree con presenza naturale dell'amianto, oltre alla mappatura degli ammassi rocciosi caratterizzati dalla presenza di amianto, dovranno essere evidenziate:

a) le attività estrattive, in coltivazione o dismesse, di lavorazione di rocce e minerali con presenza di amianto;

b) le attività estrattive, in coltivazione o dismesse, di lavorazione di rocce e minerali senza presenza di amianto in aree indiziate per l'amianto.

Categoria 4 - Altra presenza di amianto da attività antropica

Per quanto riguarda l'evidenziazione di aree territoriali omogenee ad elevata diffusione dell'utilizzo di materiali contenenti amianto, si deve fare riferimento soprattutto al dato indicativo sulla quantità di materiali contenenti amianto derivante dal Censimento Amianto.
Il dato quantitativo dovrà essere riferito alla popolazione presente nell'area ed a rischio di esposizione.

B) - DATI FONDAMENTALI PER LA MAPPATURA DEI SITI

- Localizzazione completa del sito;
- Estensione del sito;
- Persistenza di attività - se affermativo comparto e tipologia di produzione;
- Data di dismissione o di abbandono delle strutture presenti;
- Stato di conservazione;
- Accessibilità;
- Distanza dal centro abitato;
- Densità di popolazione interessata;
- Tipo di amianto presente (tipo di minerale)
- Tipologia del materiale (friabile e/o compatto);
- Quantità stimata del materiale;
- Effettuazione di bonifica (esclusa la rimozione);
- Superficie esposta all'aria;
- Presenza di fibre aerodisperse;
- Coinvolgimento del sito in opere di urbanizzazione;
- Presenza di programma di manutenzione e controllo;
- Dati epidemiologici (malattie asbesto correlate nel territorio);
- Presenza di cause che creano o favoriscono la dispersione di fibre.

ALLEGATO *B*

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEGLI INTERVENTI DI BONIFICA URGENTI

1. La definizione della procedura per la determinazione degli interventi di bonifica urgenti terrà conto dei seguenti criteri:

CRITERI DI PRIORITÀ DI INTERVENTO

- Area di estensione del sito
- Tipologia di attività (comparto, tipo di produzione)
- Attività in funzione
- Attività dismessa
- Durata del periodo di dismissione
- Stato di conservazione delle strutture edili – accessibilità del sito
- Distanza dal centro abitato
- Densità di popolazione interessata
- Tipologia di amianto presente come materia prima
- Tipologia di materiale contenente amianto
- Quantità di materiale stimato
- Superficie esposta all'aria

- Presenza di confinamento

- Presenza di programma di controllo e manutenzione

- Concentrazione e diffusione nelle matrici ambientali

- Coinvolgimento del sito in lavori di urbanizzazione

- Presenza di cause che creano o favoriscono la dispersione di fibre

- Dati epidemiologici indicanti aumento delle patologie correlate all'esposizione ad amianto nell'area di mappatura.

2. Nella valutazione dei criteri di cui al punto 1 si terrà conto di quanto previsto dal Decreto Ministeriale 6 settembre 1994, recante "Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'articolo 6, comma 3, e dell'articolo 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto", e dalla normativa vigente.

ALLEGATO *C*

RIPARTIZIONE DEI FINANZIAMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 20 DELLA LEGGE 23 MARZO 2001, N. 93.

1. TOTALE RISORSE DISPONIBILI:

- ANNI 2000 E 2001: € 6.510.517, 00
- ANNO 2002: € 4.131.655, 00

2. CRITERI DI RIPARTIZIONE :

Le somme di cui all'art.20 della L.23 marzo 2001, n. 93, sono ripartite sulla base dei seguenti criteri:

A) il 50% della disponibilità totale è destinato al finanziamento degli interventi di bonifica di particolare urgenza di cui all'articolo 4;

B) il restante 50 %, destinato al finanziamento delle attività di mappatura di cui all'articolo 1 è ripartito, secondo la tabella allegata :

1) il 50% in quote identiche tra tutte le Regioni e le Province Autonome;

2) il 30% in quote proporzionali alla superficie del territorio;

3) il 20% in quote proporzionali alla popolazione presente.

TABELLA DI RIPARTIZIONE

REGIONE	QUOTA SUB B			TOTALE
	QUOTA SUB B1	QUOTA SUB B2	QUOTA SUB B3	
		30% su territ.	*20% su pop.*	
ABRUZZO	133.027,15	57.148,46	23.944,89	214.120,50
BASILICATA	133.027,15	52.998,02	11.706,39	197.731,56
CALABRIA	133.027,15	79.816,29	38.311,82	251.155,26
CAMPANIA	133.027,15	71.994,29	106.421,72	311.443,16
EMILIA ROMAGNA	133.027,15	117.170,31	73.430,99	323.628,45
FRIULI VENEZIA GIULIA	133.027,15	41.504,47	22.348,56	196.880,18
LAZIO	133.027,15	91.309,84	96.843,77	321.180,76
LIGURIA	133.027,15	28.733,86	29.798,08	191.559,09
LOMBARDIA	133.027,15	126.429,00	167.082,10	426.538,25
MARCHE	133.027,15	51.401,69	26.605,43	211.034,27
MOLISE	133.027,15	23.465,99	6.917,41	163.410,55
PIEMONTE	133.027,15	134.570,26	78.752,07	346.349,48
PUGLIA	133.027,15	102.484,12	75.559,42	311.070,69
SARDEGNA	133.027,15	127.706,06	30.862,30	291.595,51
SICILIA	133.027,15	136.166,59	93.651,11	362.844,85
TOSCANA	133.027,15	121.799,66	63.853,03	318.679,84
UMBRIA	133.027,15	44.856,75	15.963,26	193.847,16
VALLE D'AOSTA	133.027,15	17.240,32	2.128,43	152.395,90
VENETO	133.027,15	97.375,87	83.008,94	313.411,96
BOLZANO	66.513,57	39.269,63	8.513,74	114.296,94
TRENTO	66.513,58	32.884,32	8.513,74	107.911,64
totale	2.660.543,00	1.596.325,80	1.064.217,20	5.321.086,00

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— L'art. 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93, è riportato nelle note alle premesse.

Note alle premesse:

— L'art. 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93, recante «Disposizioni in campo ambientale», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 2001, è il seguente:

«Art. 20 *(Censimento dell'amianto e interventi di bonfica)*. — 1. Per la realizzazione di una mappatura completa della presenza di amianto sul territorio nazionale e degli interventi di bonifica urgente, è autorizzata la spesa di lire 6.000 milioni per l'anno 2000 e di lire 8.000 milioni per gli anni 2001 e 2002.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro dell'ambiente, è emanato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il regolamento di attuazione del comma 1, contenente:

a) i criteri per l'attribuzione del carattere di urgenza agli interventi di bonifica;

b) i soggetti e gli strumenti che realizzano la mappatura, prevedendo il coinvolgimento delle regioni e delle strutture periferiche del Ministero dell'ambiente e dei servizi territoriali regionali;

c) le fasi e la progressione della realizzazione della mappatura.».

— L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nel supplemento ordinario n. 86 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 12 settembre 1988, è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

— La legge 27 marzo 1992, n. 257, recante: «Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto», è pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 87 del 13 aprile 1992.

— L'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» è pubblicato nel supplemento ordinario n. 233 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1996.

— L'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni, recante: «Attivazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 15 febbraio 1997, è il seguente:

«Art. 17 *(Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati)*. — 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro dell'ambiente, avvalendosi dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, definisce:

a) i limiti di accettabilità della contaminazione dei suoli, delle acque superficiali e delle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti;

b) le procedure di riferimento per il prelievo e l'analisi dei campioni;

c) i criteri generali per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati, nonché per la redazione dei progetti di bonifica;

c-bis) tutte le operazioni di bonifica di suoli e falde acquifere che facciano ricorso a batteri, a ceppi batterici mutanti, a stimolanti di batteri naturalmente presenti nel suolo al fine di evitare i rischi di contaminazione del suolo e delle falde acquifere.

1-*bis*. I censimenti di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 16 maggio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 26 maggio 1989, sono estesi alle aree interne ai luoghi di produzione, raccolta, smaltimento e recupero dei rifiuti, in particolare agli impianti a rischio di incidente rilevante di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modificazioni. Il Ministro dell'ambiente dispone, eventualmente attraverso accordi di programma con gli enti provvisti delle tecnologie di rilevazione più avanzate, la mappatura nazionale dei siti oggetto dei censimenti e la loro verifica con le regioni.

2. Chiunque cagiona, anche in maniera accidentale, il superamento dei limiti di cui al comma 1, lettera *a)*, ovvero determina un pericolo concreto ed attuale di superamento dei limiti medesimi, è tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali deriva il pericolo di inquinamento. A ta fine:

a) deve essere data, entro 48 ore, notifica al comune, alla provincia ed alla regione territorialmente competenti, nonché agli organi di controllo sanitario e ambientale, e a situazione di inquinamento ovvero del pericolo concreto ed attuale di inquinamento del sito;

b) entro le quarantotto ore successive alla notifica di cui alla lettera *a)*, deve essere data comunicazione al comune ed alla provincia ed alla regione territorialmente competenti degli interventi di messa in sicurezza adottati per non aggravare la situazione di inquinamento o sul pericolo di inquinamento, contenere gli effetti e ridurre il rischio sanitario ed ambientale;

c) entro trenta giorni dall'evento che ha determinato l'inquinamento ovvero dalla individuazione della situazione di pericolo, deve essere presentato al comune ed alla regione il progetto di bonifica delle aree inquinate.

3. I soggetti e gli organi pubblici che nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali individuano siti nei quali i livelli di inquinamento sono superiori ai limiti previsti, ne danno comunicazione al comune, che diffida il responsabile dell'inquinamento a provvedere ai sensi del comma 2, nonché alla provincia ed alla regione.

4. Il comune approva il progetto ed autorizza la realizzazione degli interventi previsti entro novanta giorni dalla data di presentazione del progetto medesimo e ne dà comunicazione alla regione. L'autorizzazione indica le eventuali modifiche ed integrazioni del progetto presentato, ne fissa i tempi, anche intermedi, di esecuzione, e stabilisce le garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore della regione per la realizzazione e l'esercizio degli impianti previsti dal progetto di bonifica medesimo. Se l'intervento di bonifica e di messa in sicurezza riguarda un'area compresa nel territorio di più comuni il progetto e gli interventi sono approvati ed autorizzati dalla regione.

5. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione del progetto di bonifica la regione può richiedere al comune che siano apportate modifiche ed integrazioni ovvero stabilite specifiche prescrizioni al progetto di bonifica.

6. Qualora la destinazione d'uso prevista dagli strumenti urbanistici in vigore imponga il rispetto di limiti di accettabilità di contaminazione che non possono essere raggiunti neppure con l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili, l'autorizzazione di cui al comma 4 può prescrivere l'adozione di misure di sicurezza volte ad impedire danni derivanti dall'inquinamento residuo, da attuarsi in via prioritaria con l'impiego di tecniche e di ingegneria ambientale, nonché limitazioni temporanee o permanenti all'utilizzo dell'area bonificata rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, ovvero particolari modalità per l'utilizzo dell'area medesima. Tali prescrizioni comportano, ove occorra, variazione degli strumenti urbanistici e dei piani territoriali.

6-*bis*. Gli interventi di bonifica dei siti inquinati possono essere assistiti, sulla base di apposita disposizione legislativa di finanziamento, da contributo pubblico entro il limite massimo del 50 per cento delle relative spese qualora sussistano preminenti interessi pubblici connessi ad esigenze di tutela igienico-sanitaria e ambientale o occupazionali. Ai predetti contributi pubblici non si applicano le disposizioni di cui ai commi 10 e 11.

7. L'autorizzazione di cui al comma 4 costituisce variante urbanistica, comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità dei lavori, e sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente per la realizzazione e l'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto di bonifica.

8. Il completamento degli interventi previsti dai progetti di cui al comma 2, lettera *c)*, è attestato da apposita certificazione rilasciata dalla provincia competente per territorio.

9. Qualora i responsabili non provvedano ovvero non siano individuabili, gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale sono realizzati d'ufficio dal comune territorialmente competente e ove questo non provveda dalla regione, che si avvale anche di altri enti pubblici. Al fine di anticipare le somme per i predetti interventi le regioni possono istituire appositi fondi nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio.

10. Gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale nonché la realizzazione delle eventuali misure di sicurezza costituiscono onere reale sulle aree inquinate di cui ai commi 2 e 3. L'onere reale deve essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

11. Le spese sostenute per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale delle aree inquinate nonché per la realizzazione delle eventuali misure di sicurezza, ai sensi dei commi 2 e 3, sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2748, secondo comma, del codice civile. Detto privilegio si può esercitare anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull'immobile. Le predette spese sono altresì assistite da privilegio generale mobiliare.

11-*bis*. Nel caso in cui il sito inquinato sia soggetto a sequestro, l'autorità giudiziaria che lo ha disposto autorizza l'accesso al sito per l'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale delle aree, anche al fine di impedire l'ulteriore propagazione degli inquinanti ed il conseguente peggioramento della situazione ambientale.

12. Le regioni predispongono sulla base delle notifiche dei soggetti interessati ovvero degli accertamenti degli organi di controllo un'anagrafe dei siti da bonificare che individui:

a) gli ambiti interessati, la caratterizzazione ed il livello degli inquinanti presenti;

b) i soggetti cui compete l'intervento di bonifica;

c) gli enti di cui la regione intende avvalersi per l'esecuzione d'ufficio in caso di inadempienza dei soggetti obbligati;

d) la stima degli oneri finanziari.

13. Nel caso in cui il mutamento di destinazione d'uso di un'area comporti l'applicazione dei limiti di accettabilità di contaminazione più restrittivi, l'interessato deve procedere a proprie spese ai necessari interventi di bonifica sulla base di un apposito progetto che è approvato dal comune ai sensi di cui ai commi 4 e 6. L'accertamento dell'avvenuta bonifica è effettuato, dalla provincia ai sensi del comma 8.

13-*bis*. Le procedure per gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale disciplinate dal presente articolo possono essere comunque utilizzate ad iniziativa degli interessati.

13-*ter*. Gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale previsti dal presente articolo vengono effettuati indipendentemente dalla tipologia, dalle dimensioni e dalle caratteristiche dei siti inquinati nonché dalla natura degli inquinamenti.

14. I progetti relativi ad interventi di bonifica di interesse nazionale sono presentati al Ministero dell'ambiente ed approvati, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni che precedono, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, d'intesa con la regione territorialmente competente. L'approvazione produce gli effetti di cui al comma 7 e, con esclusione degli impianti di incenerimento e di recupero energetico, sostituisce, ove prevista per legge, la pronuncia di valutazione di impatto ambientale degli impianti da realizzare nel sito inquinato per gli interventi di bonifica.

15. I limiti, le procedure, i criteri generali di cui al comma 1 ed i progetti di cui al comma 14 relativi ad aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento sono definiti ed approvati di concerto con il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

15-*bis*. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emana un decreto recante indicazioni ed informazioni per le imprese industriali, consorzi di imprese, cooperative, consorzi tra imprese industriali ed artigiane che intendano accedere a incentivi e finanziamenti per la ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie di bonifica previsti dalla vigente legislazione.

15-*ter*. Il Ministero dell'ambiente e le regioni rendono pubblica, rispettivamente, la lista di priorità nazionale e regionale dei siti contaminati da bonificare.».

Nota all'art. 1:

— L'art. 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93, è riportato nelle note alle premesse.

Nota all'art. 4:

— L'art. 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93, è riportato nelle note alle premesse.

Note all'art. 5:

— L'art. 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93, è riportato nelle note alle premesse.

Nota all'allegato A:

— L'art. 10 della citata legge 27 marzo 1992, n. 257, è il seguente:

«Art. 10 *(Piani regionali e delle province autonome)*. — 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano, entro centottanta giorni dalla data di emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 6, comma 5, piani di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto.

2. I piani di cui al comma 1 prevedono tra l'altro:

a) il censimento dei siti interessati da attività di estrazione dell'amianto;

b) il censimento delle imprese che utilizzano o abbiano utilizzato amianto nelle rispettive attività produttive, nonché delle imprese che operano nelle attività di smaltimento o di bonifica;

c) la predisposizione di programmi per dismettere l'attività estrattiva dell'amianto e realizzare la relativa bonifica dei siti;

d) l'individuazione dei siti che devono essere utilizzati per l'attività di smaltimento dei rifiuti di amianto;

e) il controllo delle condizioni di salubrità ambientale e di sicurezza del lavoro attraverso i presidi e i servizi di prevenzione delle unità sanitarie locali competenti per territorio;

f) la rilevazione sistematica delle situazioni di pericolo derivanti dalla presenza di amianto;

g) il controllo delle attivita di smaltimento e di bonifica relative all'amianto;

h) la predisposizione di specifici corsi di formazione professionale e il rilascio di titoli di abilitazione per gli addetti alle attività di rimozione e di smaltimento dell'amianto e di bonifica delle aree interessate, che è condizionato alla frequenza di tali corsi;

i) l'assegnazione delle risorse finanziarie alle unità sanitarie locali per la dotazione della strumentazione necessaria per lo svolgimento delle attività di controllo previste dalla presente legge;

l) il censimento degli edifici nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile, con priorità per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico o di utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti.

3. I piani di cui al comma 1 devono armonizzarsi con i piani di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive modificazioni e integrazioni.

4. Qualora le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano non adottino il piano ai sensi del comma 1, il medesimo è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dell'ambiente, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al medesimo comma 1.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, recante «Indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento amianto» è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 26 ottobre 1994.

Nota all'allegato B:

— Il decreto ministeriale 6 settembre 1994, recante «Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto» è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 20 settembre 1994.

Nota all'allegato C:

— L'art. 20 della citata legge 23 marzo 2001, n. 93, è riportato nelle note alle premesse.

03G0126

DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 aprile 2003.

Primi interventi urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio della regione Piemonte il giorno 11 aprile 2003. (Ordinanza n. 3284).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 aprile 2003, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza in relazione ai gravi eventi sismici che hanno colpito la regione Piemonte il giorno 11 aprile 2003;

Considerato che l'evento sismico dell'11 aprile 2003 ha provocato gravi danni, diffusi in tutta l'area territoriale ricompresa nella citata dichiarazione di stato di emergenza, interessando numerosi comuni le cui abitazioni ed edifici pubblici hanno subito gravi lesioni;

Ravvisata la necessità di disporre l'attuazione di primi interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza in atto;

Acquisita l'intesa della regione Piemonte;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il presidente della regione Piemonte è incaricato dell'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza.

2. Il presidente della regione, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile - Ufficio servizio sismico nazionale, predispone i criteri idonei a consentire il ripristino e la ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma di cui in premessa.

3. Il presidente della regione individua i territori dei comuni colpiti dagli eventi sismici dell'11 aprile 2003, ed adotta, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, un piano di primi interventi straordinari per il ripristino degli edifici pubblici e delle infrastrutture danneggiate, individuando, altresì, i relativi soggetti attuatori. Nel piano sono anche ricompresi interventi urgenti sugli edifici storico-monumentali ed artistici gravemente danneggiati dagli eventi in oggetto e per la cui attuazione, anche in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, esplicitate nel successivo art. 3 della presente ordinanza, il presidente della regione può avvalersi della collaborazione della Soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici del Piemonte.

Art. 2.

1. Il presidente della regione coordina l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1 stabilendo le modalità di approvazione dei progetti, ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da convocare entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi uno o più rappresentanti di amministrazioni invitate siano risultati assenti o comunque non dotati di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla loro presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In presenza di un motivato dissenso espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione di cui al presente articolo è subordinata, in deroga all'art. 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni all'assenso del Ministro competente che deve esprimersi entro quindici giorni dalla richiesta.

2. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi previsti nel piano che si dovessero rendere necessari anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 16, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo trascorsi dieci giorni dalla richiesta effettuata dal presidente della regione Piemonte alle competenti amministrazioni.

Art. 3.

1. Per l'affidamento delle progettazioni e la realizzazione degli interventi è autorizzata, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, la deroga alle sotto elencate norme:

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 3, art. 5, art. 6, comma 2, ed articoli 7, 8 (articolo abrogato con decreto del Presidente della Repubblica n. 384/2001), 11, 13, 14, 15, 19, 20;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119;

legge 2 febbraio 1974, n. 64, art. 2;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 14, 16 e 17 e successive modificazioni ed integrazioni;

legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, art. 6, comma 5, ed articoli 9, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 32, 34;

decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, limitatamente alle disposizioni strettamente connesse all'applicazione delle norme di cui alla legge n. 109/1994 sopra citate;

decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24;

decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, articoli 2, 6, 7, 21, 23, 26 e 28;

legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 24;

decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17;

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55, articoli 3, 4, 6, 8;

legge regionale 29 giugno 1978, n. 38, e successive modificazioni;

legge regionale 21 marzo 1984, n. 18, e successive modificazioni;

legge regionale 9 agosto 1989, n. 45;

decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, articoli 16 e 17;

Art. 4.

1. Il presidente della regione è autorizzato ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata distrutta in tutto o in parte ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, un contributo per l'autonoma sistemazione fino ad un massimo di € 400,00 mensili, e, comunque, nel limite di € 100,00 per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nella abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unità, il contributo medesimo è stabilito in € 200,00. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a sessantacinque anni, portatori di handicap, ovvero disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di € 100,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati. I benefici economici di cui presente comma sono concessi a decorrere dalla data di sgombero dell'immobile e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nella abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità, e comunque non oltre il 30 aprile 2004.

2. Al fine di consentire il ritorno alle normali condizioni di vita nonché per promuovere la ripresa urgente delle attività produttive, il presidente della regione è autorizzato a concedere contributi a favore dei proprietari, o dei titolari di diritti di godimento, degli immobili danneggiati, nonché ai titolari delle attività produttive che abbiano subito grave pregiudizio dagli eventi sismici verificatisi il giorno 11 aprile 2003, il presidente della regione stabilisce criteri e priorità di erogazione dei contributi applicando comunque una franchigia di € 3000,00.

Art. 5.

1. Il Dipartimento della protezione civile rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza. Pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, non gravano sulle disponibilità finanziarie del medesimo Dipartimento della protezione civile.

Art. 6.

1. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di scadenza della situazione emergenziale di cui alla presente ordinanza, il presidente della regione predispone entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, i cronoprogrammi delle attività da porre in essere, articolati in relazione alle diverse tipologie d'azione e cadenzati per trimestri successivi. Entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre, il Presidente della regione medesimo comunica al Dipartimento della protezione civile lo stato di avanzamento dei programmi, evidenziando e motivando gli eventuali scostamenti e indicando le misure che si intendono adottare per ricondurre la realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dai cronoprogrammi.

2. In relazione alle esigenze derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri istituisce un Comitato per il rientro nell'ordinario, con il compito di esaminare e valutare i documenti di cui al comma 1 e di proporre le iniziative ritenute utili per il conseguimento degli obiettivi ivi indicati.

3. La composizione e l'organizzazione del Comitato di cui al comma 2, che per l'espletamento della propria attività si avvale di un nucleo operativo all'uopo costituito è stabilita dal capo del dipartimento della protezione civile, utilizzando personale in servizio presso il Dipartimento stesso. Per le medesime finalità il capo del Dipartimento della protezione civile è inoltre autorizzato a stipulare fino a cinque contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con personale estraneo all'amministrazione, determinandone il relativo compenso, nonché ad avvalersi della collaborazione di personale, nel limite di quattro unità, anche appartenente a pubbliche amministrazioni e ad enti pubblici, anche locali.

Art. 7.

1. Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente ordinanza si provvede a valere sulla quota di destinazione non vincolata delle risorse derivanti dall'art. 1 del decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2003, n. 62, nel limite di € 30.000.000,00.

2. Il presidente della regione, per la realizzazione degli interventi urgenti previsti dalla presente ordinanza, è autorizzato ad utilizzare, a titolo di anticipazione su future provvidenze comunque disposte, risorse finanziarie disponibili sul bilancio regionale, in deroga agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, ed alle relative disposizioni normative regionali.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 aprile 2003

Il Presidente: BERLUSCONI

03A05895

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 aprile 2003.

Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza derivante dalla attuale situazione internazionale. (Ordinanza n. 3285).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 marzo 2003 e la conseguente ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2003, n. 3275, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza derivante dall'attuale situazione internazionale», così come modificata ed integrata dalla successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 aprile 2003, n. 3282;

Considerata l'attuale situazione di diffusa crisi internazionale determinata dalla insorgenza di rischi per la pubblica e privata incolumità connessi ad agenti virali trasmissibili;

Ritenuto che tale contesto di rischio, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di previsione e prevenzione, impone l'assunzione immediata di iniziative di carattere straordinario ed urgente, finalizzate ad acquisire la disponibilità di personale, beni e servizi, individuando, altresì, idonee procedure amministrative di carattere informativo e di tempestivo intervento nell'ambito della definizione di un quadro di misure operative, anche strutturali, di carattere preparatorio per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività nazionale;

Viste le note in data 23, 27 e 28 aprile 2003, con cui il Ministro della salute ha rappresentato in particolare la necessità di procedere all'adozione di un'ordinanza di protezione civile nell'ambito dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 2003;

D'intesa con il Ministro della salute;

Dispone:

Art. 1.

1. Ferma l'efficacia delle disposizioni contenute nell'ordinanza n. 3275/2003 citata in premessa anche per il perseguimento degli obiettivi di cui alla presente ordinanza, il capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissario delegato, sulla base delle indicazioni contenute nell'ambito del piano definito dal Ministro della salute, ed avvalendosi di uno o più soggetti attuatori, provvede all'adozione di tutte le necessarie iniziative volte a realizzare una compiuta azione di previsione e prevenzione in relazione alle possibili situazioni di rischio per la pubblica e privata incolumità derivanti dalla diffusione di agenti virali trasmissibili.

2. Il capo del Dipartimento - Commissario delegato in particolare provvede, sulla base delle indicazioni contenute nell'ambito del piano definito dal Ministro della salute, a:

a) definire piani di impiego straordinario di personale medico presso gli aeroporti e le altre strutture

di transito di persone e merci, di interesse rispetto al perseguimento degli obiettivi di cui alla presente ordinanza;

b) disporre affinché il personale comunque operante presso gli aeroporti e le altre strutture di cui alla lettera *a)* abbia la disponibilità di strumenti e materiali destinati ad assicurare adeguata prevenzione e protezione da situazioni di possibile contagio;

c) individuare, disponendone l'adozione, procedure di verifica sanitaria nei confronti di persone e merci nell'ambito degli aeroporti e delle altre strutture di cui alla lettera *a)*, volte ad accertare eventuali situazioni di rischio;

d) disporre per la realizzazione urgente presso gli aeroporti e le altre strutture di cui alla lettera *a)* di opere destinate a percorsi speciali presso cui far affluire passeggeri, bagagli e merci provenienti da zone a rischio;

e) destinare le acquisizioni di cui all'art. 1, comma 2, lettera *e)*, dell'ordinanza n. 3275/2003, anche all'adeguamento delle dotazioni nella disponibilità delle strutture ospedaliere, con particolare riferimento ai servizi di pronto soccorso e di laboratorio;

f) disporre per il potenziamento delle strutture e delle attrezzature dell'istituto nazionale per le malattie infettive «Lazzaro Spallanzani» di Roma e dell'azienda ospedaliera «Luigi Sacco» di Milano;

g) disporre per la realizzazione di nuove strutture complesse dedicate a malattie infettive negli ospedali e nei policlinici universitari, ovvero per il potenziamento e lo sviluppo di quelle già esistenti, anche mediante l'assegnazione di ulteriori risorse umane e di mezzi.

3. Il capo del Dipartimento della protezione civile - Commissario delegato, per il perseguimento degli obiettivi di cui alla presente ordinanza, può avvalersi, su indicazione del Ministro della salute per quanto concerne il personale sanitario, della consulenza di professionisti ed esperti nelle materie e nelle attività di interesse, sulla base di scelte nominative di carattere fiduciario.

4. Al personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile, e che comunque presta lavoro straordinario presso il Dipartimento medesimo ai sensi di precedenti ordinanze di protezione civile, a fronte dell'eccezionale impegno richiesto in relazione alle attività di emergenza, specificamente individuato dal capo del Dipartimento della protezione civile, è riconosciuta fino al 31 dicembre 2003 una speciale indennità operativa mensile, forfetariamente commisurata a 50 ore di straordinario festivo e notturno.

Art. 2.

1. Le compagnie aeree, anche straniere, sono tenute, ove richiesto dal capo del Dipartimento della protezione civile - Commissario delegato ovvero dai responsabili degli aeroporti, a fornire, entro ventiquattro ore, ogni utile informazione in ordine al traffico di passeggeri e merci di competenza, ed in deroga, ove necessario, alle disposizioni di cui alla legge n. 675/1996; parimenti tale obbligo è posto in capo alle società di gestione di telefonia mobile per le utenze telefoniche di competenza, relativamente a possibili esigenze di informazione coerenti con le finalità di cui alla presente ordinanza.

2. Le imprese di trasporti, pubbliche o private, sono tenute, ove richiesto dal capo Dipartimento della protezione civile - Commissario delegato ovvero dai responsabili delle altre strutture di cui all'art. 1, comma 2, lettera *a)*, a fornire, entro ventiquattro ore, ogni utile informazione in ordine al traffico di passeggeri e merci di competenza, ed in deroga, ove necessario, alle disposizioni di cui alla legge n. 675/1996.

3. Il capo Dipartimento della protezione civile - Commissario delegato dispone, ove necessario, l'interdizione dell'uso degli aeroporti italiani ai fini della interruzione o della riduzione del traffico aereo interessante quei Paesi che non adottino idonee misure volte ad assicurare verifiche di carattere sanitario, anche in deroga alle disposizioni di cui al successivo art. 4.

Art. 3.

1. L'istituto nazionale per le malattie infettive «Lazzaro Spallanzani» di Roma e l'azienda ospedaliera «Luigi Sacco» di Milano relativamente alla struttura organizzativa complessa dedicata alle malattie infettive, sono autorizzati ad assumere per il periodo di vigenza dello stato di emergenza, a tempo parziale o a tempo pieno, in deroga alla normativa vigente di cui al successivo art. 4 e secondo un piano approvato dal Ministro della salute, rispettivamente sino a cinquanta e trenta unità di personale medico e paramedico; il Ministero della salute, anche in deroga alla normativa vigente di cui al successivo art. 4 è autorizzato ad assumere, per il periodo di vigenza dello stato di emergenza, sessantatre unità di personale medico all'esito delle procedure concorsuali già disposte.

Art. 4.

1. Per l'attuazione della presente ordinanza è autorizzata, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, la deroga alle norme di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 3275/2003 e di cui all'art. 11, comma 1, dell'ordinanza n. 3282/2003 citate in premessa, nonché delle ulteriori sotto elencate norme:

legge 27 dicembre 2002, n. 289, articoli 24 e 34;

legge 31 dicembre 1996, n. 675;

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 13 e 54;

decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, titolo IV, capo I;

legge 30 settembre 1993, n. 388, e relativi protocolli di adesione;

regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, art. 2;

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articoli 34 e 35;

decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, coordinato con le modifiche introdotte dal decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402, articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17 e 18.

Art. 5.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dalla presente ordinanza, si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 5 dell'ordinanza n. 3275/2003, così come modificato ed integrato dall'art. 11, comma 2, dell'ordinanza n. 3282/2003.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 aprile 2003

Il Presidente: BERLUSCONI

03A05916

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 maggio 2003.

Proroga dello stato di emergenza nel territorio delle province di Varese, Como, Milano e Bergamo colpito dall'eccezionale evento atmosferico verificatosi nel periodo dal 3 al 12 maggio 2002.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2002, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 maggio 2002, con il quale è stato dichiarato, fino all'8 maggio 2003, lo stato di emergenza nel territorio delle province di Varese, Como, Milano e Bergamo colpito dall'eccezionale evento atmosferico del 3, 4 e 5 maggio 2002;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 maggio 2002, concernente l'estensione temporale, fino al 16 maggio 2003, dello stato di emergenza nel territorio delle province di Varese, Como, Milano e Bergamo colpito dall'eccezionale evento atmosferico verificatosi nel periodo dal 3 al 12 maggio 2002;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Considerato che gli interventi necessari per il ripristino dei beni danneggiati o distrutti dagli eventi sopra citati sono ancora in corso, e che quindi non può ritenersi esaurita la situazione emergenziale;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge n. 225/1992 per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la richiesta della regione Lombardia pervenuta con nota prot. n. A12003.0017227 del 10 aprile 2003;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 2 maggio 2003;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato, fino all'8 maggio 2004, lo stato di emergenza nel territorio delle province di Varese, Como, Milano e Bergamo colpito dall'eccezionale evento atmosferico verificatosi nel periodo dal 3 al 12 maggio 2002.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 maggio 2003

Il Presidente: BERLUSCONI

03A05915

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 25 marzo 2003.

Soppressione dell'Archivio notarile mandamentale di Minervino Murge.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il regio decreto 29 novembre 1891, n. 748, con il quale venne istituito l'Archivio notarile mandamentale di Minervino Murge;

Visto l'art. 248 del regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326;

Visto l'art. 3, primo comma, della legge 17 maggio 1952, n. 629;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la deliberazione con la quale la Giunta del comune di Minervino Murge, unico comune interessato, ha proposto la soppressione del locale Archivio notarile mandamentale, in considerazione della inutilità del mantenimento di un ufficio che risulta inattivo da anni;

Ritenuta la necessità di aderire alla predetta richiesta di soppressione;

Decreta:

L'Archivio notarile mandamentale di Minervino Murge è soppresso.

I relativi atti devono essere depositati nell'Archivio notarile distrettuale di Trani.

Roma, 25 marzo 2003

Il Ministro: CASTELLI

03A04999

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 20 marzo 2003.

Aggiornamento ed integrazione dell'elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SPETTACOLO DAL VIVO
DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 337, che reca disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante;

Visto l'art. 4 della predetta legge che prevede l'istituzione dell'elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni dello spettacolo viaggiante, con l'indicazione delle particolarità tecnico-costruttive, delle caratteristiche funzionali e della denominazione delle medesime;

Visto l'art. 2 della circolare n. 4803/TB30 del 27 settembre 1989, recante disciplina dell'attività di spettacolo viaggiante, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.I. in data 23 aprile 1969 con cui è stato istituito l'elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni ai sensi del citato art. 4;

Visti i DD.II. 22 luglio 1981, 10 gennaio 1985, 1° giugno 1989, 10 novembre 1990, 10 aprile 1991, 9 aprile 1993, 23 luglio 1997, 8 maggio 2001 e 7 gennaio 2002 con i quali si è provveduto agli aggiornamenti del predetto elenco;

Considerato che occorre procedere ad ulteriore aggiornamento dello stesso con l'inserimento di una nuova attrazione e l'integrazione di una già esistente;

Visto l'art. 4, comma 2 del decreto-legge 8 gennaio 1998, n. 3;

Visto il verbale della seduta del 19 luglio 2002 con il quale la commissione tecnica provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di Matera esprime parere favorevole in merito all'inserimento nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, di una nuova media attrazione denominata «Giochi Gonfiabili»;

Visto il verbale della seduta del 6 maggio 2002 con il quale la commissione tecnica provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di Bari esprime parere favorevole in merito all'inserimento nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, di una nuova media attrazione denominata «Giochi Gonfiabili»;

Visto il verbale della seduta del 5 dicembre 2000 con il quale la commissione tecnica provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di Padova esprime parere favorevole in merito all'inserimento nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, di una nuova media attrazione denominata «Trenino Minizoo»;

Considerato che tale attrazione è già inserita tra le «Medie» nell'elenco ministeriale sopracitato alla voce «Trenino Lillipuziano su Binario»;

Ritenuto pertanto di integrare la descrizione del «Trenino Lillipuziano su Binario» già riportata nell'elenco;

Sentito il parere favorevole espresso nella seduta del 2 dicembre 2002 dalla Commissione consultiva per le attività circensi e o spettacolo viaggiante di cui all'art. 1 n. 59 del decreto-legge 23 ottobre 1996 convertito nella legge 23 dicembre 1996, n. 650;

Decreta:

L'elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, è aggiornato con l'inserimento dell'attra-

zione di seguito indicata ed altresì con l'integrazione, dopo l'ultimo paragrafo, della definizione del «Trenino Lillipuziano su Binario»:

«Giochi Gonfiabili».

Strutture di varie dimensioni realizzate mediante tubolari in PVC spalmato, gonfiati ad aria e mantenuti a pressione tramite motore elettrico. Il pubblico si avvale di queste strutture per compiere piccoli salti o seguire percorsi ed effettuare scivolate.

Dette attrazioni sono costituite interamente di materiale gonfiabile di tipo ignifugo realizzato in conformità alle direttive europee ed a quelle del Ministero della sanità e vengono ancorate a terra tramite picchetti.

Hanno forma che richiama il soggetto, come ad esempio il «Castello medievale», la «Balena», lo «Scivolo pagliaccio», lo «Scivolo gigante», la «Bolla d'aria», ecc.

I gonfiabili sono destinati all'utilizzo da parte dei bambini al di sotto dei 12 anni; al loro interno il numero dei bambini che utilizza il gonfiabile contemporaneamente non può essere superiore a quello indicato nella relazione tecnica, in rapporto alla grandezza della struttura.

«Trenino Lillipuziano su Binario».

«... La motrice e le carrozze possono avere forme diverse e rappresentare animali o altri soggetti».

Roma, 20 marzo 2003

Il direttore generale per lo spettacolo dal vivo del Ministero per i beni e le attività culturali
GIACOMAZZI

Il capo della Polizia direttore generale della Pubblica sicurezza
DE GENNARO

03A05361

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 19 aprile 2003.

Iscrizione di varietà di mais e frumento tenero nel relativo registro nazionale delle varietà di specie agrarie.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giuridizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Considerato che la commissione sementi di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971 nelle riunioni del 24 settembre e del 17 dicembre 2002 ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro delle varietà indicate nel dispositivo;

Viste le richieste con le quali sono state proposte delle nuove denominazioni;

Considerato concluso l'esame delle denominazioni proposte;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

MAIS

Codice	Denominazione	Classe Fao	Tipo di ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
008202	Yarise	200	HS	Euralis Genetique (F)
008174	Daktari	300	HS	Caussade Semences (F)

FRUMENTO TENERO

Codice	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
007738	Gransol	Agricultural Research Institute of the Hungarian Accademy of Science (HU)
007740	Granbel	Giordani Guido

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 2003

Il direttore generale: ABATE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

03A05913

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 8 novembre 2002.

Sostituzione di un componente della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro di Mantova.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI MANTOVA

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile;

Vista la nota dell'Associazione degli industriali di Mantova, datata 29 ottobre 2002, con la quale viene designato il dott. Alessandro Treccani, in sostituzione del membro effettivo dott.ssa Federica Barbieri, quale membro in rappresentanza dei datori di lavoro in seno alla commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro;

Decreta:

Il dott. Alessandro Treccani dell'Associazione degli industriali della provincia di Mantova, è nominato componente della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro quale membro effettivo in rappresentanza dei datori di lavoro.

Mantova, 8 novembre 2002

Il direttore reggente: PALUMBO

03A05432

DECRETO 6 marzo 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Edilizia Simonetta a r.l.», in Bologna.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI BOLOGNA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 175/2000;

Vista la convenzione sottoscritta in data 30 novembre 2001 dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che decentra alle direzioni provinciali del lavoro - servizio politiche del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale ispettivo del 5 dicembre 2001 nel quale l'ispettore ha proposto lo scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile della società cooperativa «Edilizia Simonetta a r.l.», con sede in Bologna;

Decreta:

Lo scioglimento senza far luogo a nomina del commissario liquidatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile della società cooperativa «Edilizia Simonetta a r.l.», con sede in Bologna via Dei Mille n. 21, costituita con rogito notaio dott. Stame Antonio, in data 3 giugno 1953, repertorio n. 34488, B.U.S.C. n. 280/42333.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Bologna, 6 marzo 2003

Il direttore provinciale: CASALE

03A05368

DECRETO 19 marzo 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Consorzio nazionale servizio catering e bakery a r.l.», in Bologna.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI BOLOGNA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 175/2000;

Vista la convenzione sottoscritta in data 30 novembre 2001 dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002;

Visto il decreto del Direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che decentra alle Direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile primo comma;

Visto il verbale ispettivo del 6 maggio 1995 del quale l'ispettore ha proposto lo scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile della società cooperativa «Consorzio nazionale servizio catering e bakery a r.l.», con sede in Bologna;

Sentito il parere del Comitato centrale per le cooperative del 23 gennaio 2003;

Decreta:

Lo scioglimento senza far luogo a nomina del commissario liquidatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile della società cooperativa «Consorzio nazionale servizio catering e bakery a r.l.», con sede in Bologna, costituita con rogito notaio dott. Secondo Barisone, in data 30 gennaio 1981, repertorio n. 94583/16175, tribunale di Bologna, B.U.S.C. n. 3389/182425.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Bologna, 19 marzo 2003

Il direttore provinciale: CASALE

03A05433

DECRETO 31 marzo 2003.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Stella del Sud a r.l.» in liquidazione, in Napoli.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI NAPOLI

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 19 dicembre 2000, n. 449;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 con il Ministero delle attività produttive;

Considerato che la società cooperativa «Stella del Sud a r.l.» in liquidazione, con sede in Napoli, costituita in data 14 aprile 1987, iscritta al registro società c/o il tribunale civile di Napoli al n. 6218/87, codice fiscale n. 05395290637 è stata sciolta ai sensi dell'art. 2448 del codice civile il 17 novembre 1998;

Considerato che il liquidatore della predetta società è il sig. Faiella Antonio nato a Napoli il 23 marzo 1939;

Visto il verbale ispettivo del 9 dicembre 1999, dal quale emerge la necessità di provvedere alla sostituzione del liquidatore;

Accertato che le irregolarità riscontrate con il predetto verbale a tutt'oggi non risultano sanate e che il liquidatore non ha provveduto a redigere alcun bilancio di liquidazione;

Sentito il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella seduta del 31 ottobre 2001;

Accertato che il procedimento ai sensi dell'art. 2545 del codice civile è stato notificato all'indirizzo del liquidatore previo accertamento effettuato presso l'anagrafe del comune di Napoli;

Ritenuta, pertanto, necessaria ed opportuna la sostituzione del predetto liquidatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile;

Decreta:

Il dott. Pillo Raffaele nato a Napoli il 5 giugno 1959, ivi domiciliato per la carica al C/so Secondigliano, 151, è nominato liquidatore della società cooperativa «Stella del Sud a r.l.» in liquidazione, con sede in Napoli, costituita in data 14 aprile 1987 - registro società n. 6218/87 - codice fiscale n. 05395290637 in sostituzione del sig. Faiella Antonio nato a Napoli il 23 marzo 1939.

Napoli, 31 marzo 2003

Il direttore: MORANTE

03A05000

DECRETO 7 aprile 2003.

Sostituzione di un componente supplente della commissione provinciale di conciliazione delle controversie individuali e plurime di lavoro di Livorno.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI LIVORNO

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile;

Visti i decreti n. 1 del 12 febbraio 1973 e n. 5 del 31 agosto 2000, con i quali è stata rispettivamente istituita la commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali e plurime di lavoro e disposto il relativo aggiornamento;

Viste le dimissioni assegnate del sig. Sergio Polidoro, componente supplente della commissione provinciale di conciliazione in rappresentanza della CISL - unione sindacale territoriale di Livorno;

Vista la lettera del 4 aprile 2003, con la quale la CISL di Livorno, preso atto delle dimissioni volontarie del sig. Sergio Polidoro, quale componente supplente della commissione di cui sopra, designa, in sua sostituzione, quale proprio rappresentante il sig. Simoni Bruno;

Decreta:

Il sig. Simoni Bruno, nato il 23 luglio 1946 residente in Collesalvetti in via 8 Marzo n. 6, è nominato, in applicazione del comma 4 dell'art. 410 del codice di procedura civile, componente supplente della commis-

sione provinciale di conciliazione delle controversie individuali e plurime di lavoro di Livorno in sostituzione del sig. Sergio Polidoro dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Livorno, 7 aprile 2003

Il direttore provinciale: PASCARELLA

03A05367

DECRETO 10 aprile 2003.

Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione della società cooperativa «La Fattoria aperta», in Fabriano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI ANCONA

Visto l'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, 14 dicembre 1947, n. 1577, così come sostituito dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, che prescrive l'obbligo, a carico degli enti cooperativi, del versamento di un contributo biennale per le spese relative alle ispezioni ordinarie da determinarsi di volta in volta con decreto ministeriale;

Visto l'art. 15, quinto comma, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede la cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione per le cooperative e i loro consorzi inadempienti all'obbligo del versamento del contributo di cui sopra;

Visto il decreto 21 giugno 2000 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti l'adozione dei provvedimenti di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale nei confronti delle cooperative inadempienti al versamento del contributo oltre il biennio di riferimento;

Vista la circolare n. 65 del 27 settembre 2000 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria conclusa in data 8 febbraio 2002 e dell'accertamento a seguito diffida concluso in data 27 agosto 2002, dalle quali si rileva che la società cooperativa di seguito indicata non ha ottemperato al pagamento del contributo obbligatorio relativo al biennio 2001/2002;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001, registrata il 7 dicembre 2001 al n. 2134, tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «La Fattoria aperta», con sede in Fabriano (Ancona), costituita in data 22 settembre 1995 con atto a rogito del notaio dott. Enrico Falsini di Fabriano, repertorio n. 75589, registro società n. 23579, tribunale di Ancona, registro imprese n. 01415900420, C.C.I.A.A. di Ancona, è cancellata dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione con la conseguente perdita delle agevolazioni tributarie e di altra natura.

Art. 2.

Il prefetto di Ancona è incaricato di dare esecuzione al presente decreto.

Avverso questo decreto è proponibile, nei termini di legge, ricorso gerarchico al Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi - Divisione IV - via Molise, 2 - 00187 Roma.

Ancona, 10 aprile 2003

Il direttore provinciale: FORMENTINI

03A05442

DECRETO 10 aprile 2003.

Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione della società cooperativa «Centro commerciale Ancona», in Ancona.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI ANCONA

Visto l'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, 14 dicembre 1947, n. 1577, così come sostituito dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, che prescrive l'obbligo, a carico degli enti cooperativi, del versamento di un contributo biennale per le spese relative alle ispezioni ordinarie da determinarsi di volta in volta con decreto ministeriale;

Visto l'art. 15, quinto comma, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede la cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione per le cooperative e i loro consorzi inadempienti all'obbligo del versamento del contributo di cui sopra;

Visto il decreto 21 giugno 2000 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti l'adozione dei provvedimenti di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale nei confronti delle cooperative inadempienti al versamento del contributo oltre il biennio di riferimento;

Vista la circolare n. 65 del 27 settembre 2000 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria conclusa in data 4 dicembre 2001, dalle quali si rileva che la società cooperativa di seguito indicata non ha ottemperato al pagamento del contributo obbligatorio relativo al biennio 2001/2002;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001, registrata il 7 dicembre 2001 al n. 2134, tra il Ministero del

lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Centro commerciale Ancona», con sede in Ancona, costituita in data 3 ottobre 1994 con atto a rogito del notaio dott. Giuseppe Salvatore di Ancona, repertorio n. 58233, registro società n. 22659, tribunale di Ancona, registro imprese n. 01379950429, C.C.I.A.A. di Ancona, è cancellata dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione con la conseguente perdita delle agevolazioni tributarie e di altra natura.

Art. 2.

Il prefetto di Ancona è incaricato di dare esecuzione al presente decreto.

Avverso questo decreto è proponibile, nei termini di legge, ricorso gerarchico al Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi - Divisione IV - via Molise, 2 - 00187 Roma.

Ancona, 10 aprile 2003

Il direttore provinciale: FORMENTINI

03A05441

DECRETO 10 aprile 2003.

Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione della società cooperativa «La Mimosa - Cooperativa sociale», in Senigallia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI ANCONA

Visto l'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, 14 dicembre 1947, n. 1577, così come sostituito dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, che prescrive l'obbligo, a carico degli enti cooperativi, del versamento di un contributo biennale per le spese relative alle ispezioni ordinarie da determinarsi di volta in volta con decreto ministeriale;

Visto l'art. 15, quinto comma, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede la cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione per le cooperative e i loro consorzi inadempienti all'obbligo del versamento del contributo di cui sopra;

Visto il decreto 21 giugno 2000 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti l'adozione dei provvedimenti di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale nei confronti delle cooperative inadempienti al versamento del contributo oltre il biennio di riferimento;

Vista la circolare n. 65 del 27 settembre 2000 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV;

Visti gli atti di questo ufficio dai quali si rileva che la società cooperativa di seguito indicata non ha ottemperato al pagamento del contributo obbligatorio relativo al biennio 2001/2002;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001, registrata il 7 dicembre 2001 al n. 2134, tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «La Mimosa - Cooperativa sociale», con sede in Senigallia (Ancona), costituita in data 16 dicembre 1998 con atto a rogito del notaio dott.ssa Lucilla Lattanzi di Sassoferrato (Ancona), repertorio n. 2278, registro imprese n. 01551830423, C.C.I.A.A. di Ancona, è cancellata dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione con la conseguente perdita delle agevolazioni tributarie e di altra natura.

Art. 2.

Il prefetto di Ancona è incaricato di dare esecuzione al presente decreto.

Avverso questo decreto è proponibile, nei termini di legge, ricorso gerarchico al Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi - Divisione IV - via Molise, 2 - 00187 Roma.

Ancona, 10 aprile 2003

Il direttore provinciale: FORMENTINI

03A05440

DECRETO 10 aprile 2003.

Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione della società cooperativa «P & M - Promozione Marche - Consorzio cooperative sociali», in Ancona.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI ANCONA

Visto l'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, 14 dicembre 1947, n. 1577, così come sostituito dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, che prescrive l'obbligo, a carico degli enti cooperativi, del versamento di un contributo biennale per le spese relative alle ispezioni ordinarie da determinarsi di volta in volta con decreto ministeriale;

Visto l'art. 15, quinto comma, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede la cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione per le cooperative e i loro consorzi inadempienti all'obbligo del versamento del contributo di cui sopra;

Visto il decreto 21 giugno 2000 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti l'adozione dei provvedimenti di cancellazione dal

registro prefettizio e dallo schedario generale nei confronti delle cooperative inadempienti al versamento del contributo oltre il biennio di riferimento;

Vista la circolare n. 65 del 27 settembre 2000 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria conclusa in data 30 aprile 2002, dalle quali si rileva che la società cooperativa di seguito indicata non ha ottemperato al pagamento del contributo obbligatorio relativo al biennio 2001/2002;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001, registrata il 7 dicembre 2001 al n. 2134, tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «P & M - Promozione Marche - Consorzio cooperative sociali», con sede in Ancona, costituita in data 8 febbraio 1986 con atto a rogito del notaio dtt. Roberto Stacco di Senigallia Repertorio n. 81877, registro società n. 14916, tribunale di Ancona, registro imprese n. 01001850427, C.C.I.A.A. di Ancona, è cancellata dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione con la conseguente perdita delle agevolazioni tributarie e di altra natura.

Art. 2.

Il prefetto di Ancona è incaricato di dare esecuzione al presente decreto.

Avverso questo decreto è proponibile, nei termini di legge, ricorso gerarchico al Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi - Divisione IV - via Molise, 2 - 00187 Roma.

Ancona, 10 aprile 2003

Il direttore provinciale: FORMENTINI

03A05439

DECRETO 10 aprile 2003.

Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione della società cooperativa «La Selva», in Chiaravalle.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI ANCONA

Visto l'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, 14 dicembre 1947, n. 1577, così come sostituito dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, che prescrive l'obbligo, a carico degli enti cooperativi, del versamento di un contributo biennale per le spese relative alle ispezioni ordinarie da determinarsi di volta in volta con decreto ministeriale;

Visto l'art. 15, quinto comma, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede la cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione per le cooperative e i loro consorzi inadempienti all'obbligo del versamento del contributo di cui sopra;

Visto il decreto 21 giugno 2000 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti l'adozione dei provvedimenti di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale nei confronti delle cooperative inadempienti al versamento del contributo oltre il biennio di riferimento;

Vista la circolare n. 65 del 27 settembre 2000 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria conclusa in data 18 ottobre 2002, dalle quali si rileva che la società cooperativa di seguito indicata non ha ottemperato al pagamento del contributo obbligatorio relativo al biennio 2001/2002;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001, registrata il 7 dicembre 2001 al n. 2134, tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «La Selva» con sede in Chiaravalle (Ancona), costituita in data 16 novembre 1982, con atto a rogito del notaio dott. Giuseppe Olmi di Falconara Marittima (Ancona), repertorio n. 63908, registro società n. 11312, tribunale di Ancona, registro imprese n. 00812890424, C.C.I.A.A. di Ancona, è cancellata dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione con la conseguente perdita delle agevolazioni tributarie e di altra natura.

Art. 2.

Il prefetto di Ancona è incaricato di dare esecuzione al presente decreto.

Avverso questo decreto è proponibile, nei termini di legge, ricorso gerarchico al Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi - Divisione IV- via Molise, 2 - 00187 Roma.

Ancona, 10 aprile 2003

Il direttore provinciale: FORMENTINI

03A05438

DECRETO 10 aprile 2003.

Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione della società cooperativa «Consorzio autotrasportatori della Vallesina - C.A.V.», in Castelplanio.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI ANCONA

Visto l'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, così come

sostituito dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, che prescrive l'obbligo, a carico degli enti cooperativi, del versamento di un contributo biennale per le spese relative alle ispezioni ordinarie da determinarsi di volta in volta con decreto ministeriale;

Visto l'art. 15, quinto comma, della legge 31 gennaio 1992, n. 59 che prevede la cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione per le cooperative e i loro consorzi inadempienti all'obbligo del versamento del contributo di cui sopra;

Visto il decreto 21 giugno 2000 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che ha decentrato alle Direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti l'adozione dei provvedimenti di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale nei confronti delle cooperative inadempienti al versamento del contributo oltre il biennio di riferimento;

Vista la circolare n. 65 del 27 settembre 2000 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria conclusa in data 8 febbraio 2002 e dell'accertamento a seguito diffida concluso in data 27 agosto 2002, dalle quali si rileva che la società cooperativa di seguito indicata non ha ottemperato al pagamento del contributo obbligatorio relativo al biennio 2001/2002;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001, registrata il 7 dicembre 2001 al n. 2134, tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Consorzio autotrasportatori della Vallesina - C.A.V.», con sede in Castelplanio (Ancona), costituita in data 1° febbraio 1974 con atto a rogito del notaio dott. Giuseppe Olmi di Falconara Marittima (Ancona), repertorio n. 44572, registro società n. 6432 tribunale di Ancona, registro imprese n. 00321830424 C.C.I.A.A. di Ancona, è cancellata dal registro prefettizio e dallo schedario generale della Cooperazione con la conseguente perdita delle agevolazioni tributarie e di altra natura.

Art. 2.

Il prefetto di Ancona è incaricato di dare esecuzione al presente decreto.

Avverso questo decreto è proponibile, nei termini di legge, ricorso gerarchico al Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi - Divisione IV - via Molise, 2 - 00187 Roma.

Ancona, 10 aprile 2003

Il direttore provinciale: FORMENTINI

03A05437

DECRETO 10 aprile 2003.

Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione della società cooperativa «Lokita», in Ancona.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI ANCONA

Visto l'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, così come sostituito dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1971, n. 127 che prescrive l'obbligo, a carico degli enti cooperativi, del versamento di un contributo biennale per le spese relative alle ispezioni ordinarie da determinarsi di volta in volta con decreto ministeriale;

Visto l'art. 15, quinto comma, della legge 31 gennaio 1992, n. 59 che prevede la cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione per le cooperative e i loro consorzi inadempienti all'obbligo del versamento del contributo di cui sopra;

Visto il decreto 21 giugno 2000 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che ha decentrato alle Direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti l'adozione dei provvedimenti di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale nei confronti delle cooperative inadempienti al versamento del contributo oltre il biennio di riferimento;

Vista la circolare n. 65 del 27 settembre 2000 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria conclusa in data 27 settembre 2002 e dell'accertamento a seguito diffida concluso in data 18 febbraio 2003, dalle quali si rileva che la società cooperativa di seguito indicata non ha ottemperato al pagamento del contributo obbligatorio relativo al biennio 2001/2002;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001, registrata il 7 dicembre 2001 al n. 2134, tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Lokita», con sede in Ancona, costituita in data 8 ottobre 1999 con atto a rogito del notaio dott. Guido Bucci di Ancona repertorio n. 55474, registro imprese n. 01587260421 C.C.I.A.A. di Ancona, è cancellata dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione con la conseguente perdita delle agevolazioni tributarie e di altra natura.

Art. 2.

Il prefetto di Ancona è incaricato di dare esecuzione al presente decreto.

Avverso questo decreto è proponibile, nei termini di legge, ricorso gerarchico al Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi - Divisione IV - via Molise, 2 - 00187 Roma.

Ancona, 10 aprile 2003

Il direttore provinciale: FORMENTINI

03A05436

DECRETO 10 aprile 2003.

Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione della società cooperativa «Teorema», in Fabriano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI ANCONA

Visto l'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, così come sostituito dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1971, n. 127 che prescrive l'obbligo, a carico degli enti cooperativi, del versamento di un contributo biennale per le spese relative alle ispezioni ordinarie da determinarsi di volta in volta con decreto ministeriale;

Visto l'art. 15, quinto comma, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede la cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione per le cooperative e i loro consorzi inadempienti all'obbligo del versamento del contributo di cui sopra;

Visto il decreto 21 giugno 2000 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che ha decentrato alle Direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti l'adozione dei provvedimenti di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale nei confronti delle cooperative inadempienti al versamento del contributo oltre il biennio di riferimento;

Vista la circolare n. 65 del 27 settembre 2000 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria conclusa in data 4 aprile 2002 e dell'accertamento a seguito diffida concluso in data 29 agosto 2002, dalle quali si rileva che la società cooperativa di seguito indicata non ha ottemperato al pagamento del contributo obbligatorio relativo al biennio 2001/2002;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001, registrata il 7 dicembre 2001 al n. 2134, tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Teorema», con sede in Fabriano (Ancona), costituita in data 28 dicembre 1998 con atto a rogito del notaio dott.ssa Simonetta Sabatini di Ancona repertorio n. 29121, registro imprese n. 01559620420 C.C.I.A.A. di Ancona, è cancellata dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione con la conseguente perdita delle agevolazioni tributarie e di altra natura.

Art. 2.

Il prefetto di Ancona è incaricato di dare esecuzione al presente decreto.

Avverso questo decreto è proponibile, nei termini di legge, ricorso gerarchico al Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi - Divisione IV - via Molise, 2 - 00187 Roma.

Ancona, 10 aprile 2003

Il direttore provinciale: FORMENTINI

03A05435

DECRETO 10 aprile 2003

Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generali della cooperazione della società cooperativa «Extra Coop», in Jesi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI ANCONA

Visto l'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, così come sostituito dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1971, n. 127 che prescrive l'obbligo, a carico degli enti cooperativi, del versamento di un contributo biennale per le spese relative alle ispezioni ordinarie da determinarsi di volta in volta con decreto ministeriale;

Visto l'art. 15, quinto comma, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede la cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione per le cooperative e i loro consorzi inadempienti all'obbligo del versamento del contributo di cui sopra;

Visto il decreto 21 giugno 2000 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che ha decentrato alle Direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti l'adozione dei provvedimenti di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale nei confronti delle cooperative inadempienti al versamento del contributo oltre il biennio di riferimento;

Vista la circolare n. 65 del 27 settembre 2000 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria conclusa in data 26 novembre 2001 dalle quali si rileva che la società cooperativa di seguito indicata non ha ottemperato al pagamento del contributo obbligatorio relativo al biennio 2001/2002;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001, registrata il 7 dicembre 2001 al n. 2134, tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Extra Coop», con sede in Jesi (Ancona), costituita in data 4 ottobre 1999 con atto a rogito del notaio dott.ssa Maria Luisa De Angelis di Jesi, repertorio n. 49201, registro imprese n. 01587180421 C.C.I.A.A. di Ancona, è cancellata dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione con la conseguente perdita delle agevolazioni tributarie e di altra natura.

Art. 2.

Il prefetto di Ancona è incaricato di dare esecuzione al presente decreto.

Avverso questo decreto è proponibile, nei termini di legge, ricorso gerarchico al Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi - Divisione IV - via Molise, 2 - 00187 Roma.

Ancona, 10 aprile 2003

Il direttore provinciale: FORMENTINI

03A05434

DECRETO 14 aprile 2003.

Sostituzione di un membro rappresentante dei datori di lavoro in seno al comitato provinciale INPS di Como.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI COMO

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, di ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visti il proprio decreto n. 9 del 3 aprile 2002 relativo alla ricostituzione del comitato provinciale I.N.P.S. di Como;

Vista la nota prot. n. 294/FE/rb del 10 aprile 2003 con la quale il collegio delle imprese edili ed affini della provincia di Como comunica le dimissioni del proprio rappresentante dott. Alberto Di Gennaro e nomina in sostituzione la dott.ssa Daniela Colmano;

Decreta:

La dott.ssa Daniela Colmano è nominata membro rappresentante di datori di lavoro in seno al comitato provinciale I.N.P.S. di Como, in sostituzione del dott. Alberto Di Gennaro, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Como, 14 aprile 2003

Il direttore provinciale reggente: CAMPI

03A05369

DECRETO 14 aprile 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Adri - Piccola società cooperativa a r.l.», in Cervia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI RAVENNA

Visto l'art. 2544, comma 1, seconda parte, del codice civile;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto direttoriale in data 6 marzo 1996 che demanda alle direzioni provinciali del lavoro le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, limitatamente a quelle senza nomina di commissario liquidatore;

Vista l'istruttoria predisposta da questo ufficio per la società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal già citato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 23 gennaio 2003;

Decreta:

La società cooperativa «Adri - Piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Cervia (Ravenna), costituita per rogito notaio dott. Errani Eligio in data 20 settembre 1999 (repertorio n. 3612) omologato dal tribunale di Ravenna in data 1° ottobre 1999, depositato in cancelleria il 25 ottobre 1999, iscritta al registro imprese al n. 22870/99, avente posizione nello schedario generale per gli enti cooperativi al n. 1888/287984.

È sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Ravenna, 14 aprile 2003

Il direttore provinciale: CARBONE

03A05366

DECRETO 29 aprile 2003.

Scioglimento di due società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI CAMPOBASSO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visti i verbali di ispezione ordinaria eseguiti nei confronti delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal citato art. 2544 del codice civile;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Acquisito il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, nella riunione del 19 marzo 2003;

Decreta:

Le società cooperative sottoelencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Il Quadrifoglio Coop.va di solidarietà sociale soc. coop. a r.l.», con sede in Ripalimosani (Campobasso), costituita per rogito notaio dott. Puzone Fiorita, in data 10 gennaio 1991, repertorio n. 25662, registro società n. 2681, Tribunale di Campobasso, B.U.S.C. n. 1142/253971;

società cooperativa «Il Progresso di Riccia società cooperativa di produzione e lavoro a r.l.», con sede in Riccia (Campobasso) costituita per rogito notaio dott. Fanelli Mario, in data 12 luglio 1988, repertorio n. 16919, registro società n. 2246, Tribunale di Campobasso, B.U.S.C. n. 1025/238008.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Campobasso, 29 aprile 2003

Il direttore provinciale reggente: BRUNETTI

03A05894

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 17 aprile 2003.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno e trecentosessantasei giorni relativi all'emissione del 15 aprile 2003.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO - DIREZIONE SECONDA

Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 2002, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visti i propri decreti del 7 aprile 2003 che hanno disposto per il 15 aprile 2003 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno e trecentosessantasei giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 11 febbraio 2002 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 aprile 2003;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 aprile 2003 il prezzo medio ponderato è risultato pari a 99,404 per i B.O.T. a novantuno giorni e a 97,718 per i B.O.T. a trecentosessantasei giorni.

La spesa per interessi, gravante sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003, ammonta a € 23.834.132,57 per i titoli a novantuno giorni con scadenza 15 luglio 2003; quella gravante sul corrispondente capitolo, per l'anno 2004, ammonta a € 159.739.696,42 per i titoli a trecentosessantasei giorni con scadenza 15 aprile 2004.

A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a 99,160 per i B.O.T. a novantuno giorni e a 96,761 per i B.O.T. a trecentosessantasei giorni.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 aprile 2003

p. *Il direttore generale:* CANNATA

03A05976

DECRETO 30 aprile 2003.

Modificazione della graduatoria delle concessioni per la gestione delle sale destinate al gioco del Bingo per la provincia di Napoli, di cui al decreto 11 luglio 2001, e successive modificazioni.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, recante norme per l'istituzione del gioco del Bingo ai sensi dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000 con la quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco del Bingo è stato affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il bando di gara mediante pubblico incanto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, foglio delle inserzioni n. 278 del 28 novembre 2000, per l'assegnazione di ottocento concessioni per la gestione delle sale destinate al gioco del Bingo;

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 21 novembre 2000 con il quale è stata approvata la convenzione-tipo per l'affidamento in concessione della gestione del gioco del Bingo;

Visti i decreti direttoriali 16 novembre 2000 e 6 luglio 2001, concernenti l'approvazione del piano di distribuzione territoriale delle sale destinate al gioco del Bingo;

Visti i decreti direttoriali n. UDG/70 del 24 gennaio 2001, n. UDG/84 del 30 gennaio 2001 e n. UDG/91 del 1° febbraio 2001, con i quali è stata istituita la Commissione aggiudicatrice delle concessioni per le sale destinate al gioco del Bingo;

Visto il decreto direttoriale 11 luglio 2001 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 163 del 16 luglio 2001), con il quale è stata approvata, la graduatoria delle concessioni per la gestione del gioco del Bingo, e successive modificazioni apportate, per la provincia di Napoli, con decreto direttoriale 8 agosto 2002 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2002);

Considerato che, con sentenze n. 6168/02, n. 6161/02. n. 6226/02 e n. 6222/02 emanate in data 8 maggio-6 luglio 2002. il T.A.R. per il Lazio, accogliendo il ricorso proposto rispettivamente dalle società «Magic Bingo S.r.l.» (plico 369 - prov. di Napoli), «R.T.I. Europlay S.a.s. - Sgai S.r.l.» (plico 758 - prov. di Napoli), «Nova service» (plico 305 - prov. di Napoli) e «Super Mobili di Esposito V. S.r.l.» (plico 351 - prov. di Napoli), ha annullato il predetto provvedimento di approvazione della graduatoria nei limiti dell'interesse delle ricorrenti, poiché «appare illogico ed inficiato da difetto di istruttoria l'operato della Commissione che, da un lato, procede alla valutazione di alcune voci non collegate all'esame del progetto nel suo insieme e, dall'altro, omette di assegnare punteggi a quei sottocapitoli che, come i materiali, la superficie a disposizione per utente, il numero delle postazioni, l'accessibilità alla sala, l'urbanizzazione della zona, la vicinanza ad infrastrutture commerciali, i parcheggi, i servizi igienici ed il personale impiegato, non richiedevano apprezzamenti di natura tecnico-discrezionale, ma rispondevano a risultanze oggettive direttamente rilevabili dalla descrizione dell'impianto»;

Viste le ordinanze n. 2299/2002 e n. 5092/2002, con le quali il Consiglio di Stato ha sospeso l'efficacia rispettivamente della sentenza n. 329/2002 con la quale il T.A.R. per la Campania - Napoli ha accolto il ricorso proposto dalla Direzionale S.n.c (plico 361 - prov. di Napoli) e della sentenza n. 6861/2002 con la quale il T.A.R. per il Lazio ha accolto il ricorso proposto dalla Free Time S.a.s. (plico 581 - provincia di Napoli);

Considerato che, a seguito di rinuncia alla concessione da parte delle società La Tombola S.p.a. (plico 1205), Giomax S.r.l. (plico 1260), L'Eldorado S.r.l. (plico 1286) e Bingo Congressi (plico 1060) sono subentrate le società Planet Bet S.n.c. (plico 364), Soc. Gestione 2000 S.r.l. (plico 831), Vesuvio S.rl. (plico 645 e Maris Servizi S.r.l.;

Visto il decreto 13 febbraio 2003 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 21 febbraio 2003) con il quale sono stati dichiarati decaduti dalla graduatoria delle concessioni del bingo per la provincia di Napoli i soggetti che, non avendo richiesto, entro la scadenza dei termini stabiliti, l'esecuzione da parte dell'Amministrazione, delle operazioni di collaudo delle sale per la gestione del gioco del bingo di cui sono risultati assegnatari e cioè Europlay S.r.l. (plico 671), Bingo Giochi S.r.l. (plico 1283), C.G.A. Invest S.n.c. (plico 783), Partenopea Bingo S.r.l. (plico 691), Betting Effe S.r.l. (plico 785), Cinema Teatro Pierrot S.r.l. (plico 1331), Bingomania S.r.l. (plico 478) e Giochi e Scommesse di Silvana Maddaloni S.n.c. (plico 412) e, per l'effetto, sono stati individuati i soggetti assegnatari delle concessioni in quanto collocati, nella graduatoria per la provincia di Napoli, nelle posizioni progressivamente più favorevoli e cioè: Fico Giovanni (plico 736), Ieffegi S.r.l. (plico 820), Partenopea Bingo (plico 1228), Ottone Daniele (plico 700), Naintì S.r.l. (plico 357), Nuova Promo Club S.r.l. (plico 297), Bingo Congressi (plico 1060) e P.G.S. di Toti Antonio & C. Sas (plico 1000);

Atteso che, in ottemperanza alle richiamate pronunce giurisdizionali n. 6168/02, n. 6161/02, n. 6226/02 e n. 6222/02, l'Amministrazione, dopo accurata istruttoria ed attento riesame della documentazione presentata in sede di gara dalle rispettive Società ricorrenti, ritiene di poter attribuire, giusta i criteri di aggiudicazione di cui al citato bando di gara ed i sub criteri analitici stabiliti dalla Commissione aggiudicatrice nel verbale del 27 febbraio 2001, all'offerta della **Magic Bingo S.r.l.** (plico 369) il punteggio complessivo pari a **41 punti**. all'offerta del **R.T.I. Europlay S.a.s. - Sgai S.r.l.** (plico 758) il punteggio complessivo pari a **42 punti**, all'offerta della **Nova service** (plico 305) il punteggio complessivo pari a **43 punti** ed all'offerta **Super Mobili di Esposito V. S.r.l.** (plico 351) il punteggio complessivo pari a **40 punti**;

Considerato che occorre procedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 della legge n. 1034/1971, all'esecuzione delle predette sentenze e, quindi, alla modifica della graduatoria della provincia di Napoli in base alle suddette risultanze istruttorie;

Decreta:

Art. 1.

1. La graduatoria, per la provincia di Napoli, delle concessioni per la gestione del gioco del bingo, riportata nell'allegato 1 al decreto direttoriale 11 luglio 2001 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 16 luglio 2001) e successivamente modificata con i provvedimenti indicati in premessa, è modificata come di seguito indicato:

Regione: Campania; provincia: Napoli

Pos.	Plico	Mittente	Ubicazione	Punti
1	**1168**	**Jack Potalto S.r.l.**	**Napoli**	**57**
2	**1345**	**RTI Seymour S.r.l. - Montil S.a.s.**	**Castellammare di Stabia**	**56**
3	**985**	**L'Eldorado S.r.l.**	**Napoli**	**56**
4	**1322**	**San Fernando S.r.l.**	**Napoli**	**52**
5	**1199**	**Napoli Bingo S.r.l.**	**Napoli**	**50**
6	**690**	**Partenopea Bingo S.r.l.**	**Frattamaggiore**	**43**
7	**305**	**Nova Service**	**Nola**	**43**
8	**758**	**RTI Europlay S.a.s. - SGAI S.r.l.**	**Pozzuoli**	**42**
9	**1133**	**General quality service S.r.l.**	**Mugnano di Napoli**	**41**
10	**369**	**Magic Bingo S.r.l.**	**Licola**	41
11	**112**	**Play game S.r.l.**	**Nola**	**41**
12	**351**	**Super Mobili di Esposito V. S.r.l.**	**Napoli**	**40**
13	**587**	**D'Ambra Gianfranco**	**Forio d'Ischia**	**40**
14	**637**	**SIGI S.a.s.**	**Napoli**	**37**
15	**1269**	**Sombrero S.p.a.**	**Casoria**	**35**
16	**364**	**Planet BET S.n.c.**	**Napoli**	**33**
17	**831**	**Soc. Gestione 2000 S.r.l.**	**Casalnuovo di Napoli**	**33**
18	**645**	**Vesuvio S.r.l.**	**San Sebastiano al Vesuvio**	**32**
19	**736**	**Fico Giovanni**	**Casalnuovo di Napoli**	**32**
20	**820**	**IEFFEGI S.r.l.**	**Sant'Anastasia**	**32**
21	**1228**	**Partenopea Bingo S.r.l.**	**Napoli**	**31**
22	**700**	**Ottone Daniele**	**Castellammare di Stabia**	**31**
23	357	Naintì S.r.l.	S. Giorgio a Cremano	31
24	297	Nuova Promoclub S.r.l.	Napoli	30
25	1000	P.G.S. di Toti Antonio & C. S.a.s.	Ercolano	30
26	873	Maris Servizi S.r.l.	Napoli	29
27	1001	Palavittoria Betting S.r.l.	Marigliano	29
28	788	Sviluppo S.r.l.	Cercola	29
29	460	Royal bingo S.r.l.	Casalnuovo di Napoli	29
30	1209	European Betting service S.r.l.	Nola	28
31	1291	Piazza bingo S.r.l.	Mariglianella	27
32	870	Sviluppo S.r.l.	Arzano	27
33	581	Free time S.a.s.	Napoli	26
34	342	Bingo napoletano S.r.l.	Napoli	26
35	949	Vesuvio park	Castellammare di Stabia	26
36	750	Magri Carpenteria S.r.l.	Caivano	25
37	1353	Il III Millennium S.r.l.	Secondigliano	24
38	322	Napoli bingo S.r.l.	Napoli	24
39	290	Supersoft S.r.l.	Napoli	24
40	361	Direzionale S.n.c.	Napoli	24
41	899	Gargano Clorinda	Napoli	24
42	963	Pica Carlo	Ercolano	24
43	326	Bingo game S.r.l.	Pozzuoli	24
44	819	IF group S.p.a	Acqua Morta (Monte di Procida)	24
45	438	Bingo game S.a.s.	Casalnuovo di Napoli	21
46	347	Sombrero S.p.a.	Casoria	21
47	784	Center house S.r.l.	Napoli	21
48	350	New fantasy park S.r.l.	Napoli	18
49	321	Napoli bingo S.r.l.	Portici	18
50	611	Superbingo S.a.s.	Chiaiano	18
51	374	Pianeta Bingo S.r.l.	Casalnuovo di Napoli	17

2. Entro il termine di dieci giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, le società Magic Bingo S.r.l. (plico 369), R.T.I. Europlay S.a.s. - Sgai S.r.l. (plico 758), Nova service (plico 305) e Super Mobili di Esposito V. S.r.l. (plico 351) dovranno ritirare presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, piazza Mastai n. 11 - 00153 Roma, la scheda di valutazione dei progetto presentato con l'obbligo di attenersi, in sede di realizzazione dei lavori, alla proposta inviata all'Amministrazione in sede di gara, secondo quanto descritto nella relazione del proponente, nel rispetto del numero delle postazioni, della superficie utile netta della sala da gioco e di queila a disposizione di ciascun giocatore. In caso di divergenza grave ricadranno sulle Società tutte le conseguenti responsabilità di carattere risarcitorio ed eventualmente penale. Parimenti saranno valutate le responsabilità connesse all'intempestiva rinuncia delle società stesse per i danni erariali che ne scaturiranno e per la tutela degli aventi diritto al subentro nell'assegnazione. Entro centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, le società in parola dovranno approntare la sala debitamente attrezzata e funzionante per il collaudo da parte dell'Amministrazione con facoltà di richiederne il differimento nei termini e alle condizioni stabilite dall'art. 52, comma 48 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e successive modificazioni.

3. Restano ferme le altre disposizioni di cui al citato decreto direttoriale 11 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 16 luglio 2001.

4. Avverso il presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è ammesso ricorso nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

Roma, 30 aprile 2003

Il direttore generale: TINO

03A05944

DECRETO 30 aprile 2003.

Modificazione della graduatoria delle concessioni per la gestione delle sale destinate al gioco del Bingo per la provincia di Catania, di cui al decreto 11 luglio 2001, e successive modificazioni.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, recante norme per l'istituzione del gioco del Bingo ai sensi dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000, con la quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco del Bingo è stato affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il bando di gara mediante pubblico incanto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - foglio delle inserzioni - n. 278 del 28 novembre 2000, per l'assegnazione di ottocento concessioni per la gestione delle sale destinate al gioco del Bingo;

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 21 novembre 2000 con il quale è stata approvata la convenzione-tipo per l'affidamento in concessione della gestione del gioco del Bingo;

Visti i decreti direttoriali 16 novembre 2000 e 6 luglio 2001, concernenti l'approvazione del piano di distribuzione territoriale delle sale destinate al gioco del Bingo;

Visti i decreti direttoriali n. UDG/70 del 24 gennaio 2001, n. UDG/84 del 30 gennaio 2001 e n. UDG/91 del 1° febbraio 2001, con i quali è stata istituita la Commissione aggiudicatrice delle concessioni per le sale destinate al gioco del Bingo;

Visto il decreto direttoriale 11 luglio 2001 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 163 del 16 luglio 2001), con il quale è stata approvata, la graduatoria delle concessioni per la gestione del gioco del Bingo, e successive modificazioni apportate, per la provincia di Catania, con decreto direttoriale 13 giugno 2002 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 in data 1° luglio 2002);

Considerato che, con sentenza n. 6536/02, il T.A.R. per il Lazio, accogliendo il ricorso proposto dalla Giocabingo S.r.l. (plico n. 88 - provincia di Catania), ha annullato il predetto provvedimento di approvazione della graduatoria con la motivazione di seguito riportata: «Infatti, nelle annotazioni alla scheda n. 88 ed allegate ai verbali di gara si dà atto della previsione di due sale attigue di cui nessuna ha il requisito minimo di 300 postazioni. L'argomento non trova conforto nella lettera del bando, così come integrato dalle modalità di partecipazione predisposte dalla Direzione generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Infatti in tale contesto l'integrazione della sala principale con altra attigua è proprio finalizzata al raggiungimento del requisito minimo di 300 postazioni, come potenziali utenti del gioco del bingo ai sensi dell'offerta da presentare da parte di ciascun partecipante alla gara; e tale requisito deve essere, perciò, riferito al complesso delle sale e non a ciascuna di esse. Per tale assorbente motivo, la commissione non avrebbe esplicitato sufficienti e coerenti ragioni che impedivano la corretta valutazione dell'offerta della ricorrente.»;

Considerato che la società in parola ha inoltrato atto di diffida extragiudiziale per ottenere l'esecuzione della predetta sentenza n. 6536/02;

Visto che con provvedimento n. 17958/COA/BNG del 7 aprile 2003, è stata disposta l'esclusione dalla graduatoria di cui trattasi della società Bingo One S.r.l. (plico 74);

Atteso che, in ottemperanza alla pronuncia giurisdizionale di cui trattasi, l'Amministrazione, dopo accurata istruttoria ed attento riesame della documentazione presentata in sede di gara dalla Società in parola, ritiene di poter attribuire all'offerta della scietà Giocabingo S.r.l. (plico n. 88 provincia di Catania) il punteggio complessivo pari a punti **47 punti**, giusta i criteri di aggiudicazione di cui al richiamato bando di gara ed i sub criteri analitici stabiliti dalla Commissione aggiudicatrice nel verbale del 27 febbraio 2001;

Considerato che, come richiesto dalla Società in questione, occorre procedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 della legge n. 1034/1971, alla esecuzione della predetta sentenza n. 6536/02 e, quindi, alla modifica della graduatoria della provincia di Catania in base alle suddette risultanze istruttorie;

Decreta:

Art. 1.

1. La graduatoria, per la provincia di Catania, delle concessioni per la gestione del gioco del bingo, riportata nell'allegato 1 al decreto direttoriale 11 luglio 2001 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 16 luglio 2001), e successivamente modificata con il decreto 13 giugno 2002, citato in premessa, è modificata come di seguito indicato:

Regione: Sicilia; provincia: Catania

Pos.	Plico	Mittente	Ubicazione	Punti
1	**951**	**Eurobingo S.r.l.**	**Catania**	**71**
2	**990**	**Giocabingo S.r.l.**	**Acireale**	**52**
3	**1349**	**Luton S.r.l.**	**Catania**	**51**
4	**1268**	**BI**	**Catania**	**51**
5	**128**	**Molino Franco**	**Misterbianco**	**48**
6	**88**	**Giocabingo S.r.l.**	**Catania**	**47**
7	**42**	**Lanza Alfredo**	**Giarre**	**46**
8	15	Gioca Bingo S.r.l.	Catania	44
9	1276	GG Gestione Giochi S.r.l.	Catania	43
10	1350	Luton S.r.l.	Acireale	42
11	1191	Euroservice cinematografica S.r.l.	Catania	41
12	825	ISA S.r.l.	Catania	41
13	1254	Giomax S.r.l.	Catania	39
14	559	Primal S.r.l.	Acireale	37
15	1270	GG Gestione giochi S.r.l.	Giarre	33
16	1294	GG Gestione giochi	Motta Sant'Anastasia	30
17	1292	GPC S.r.l.	Catania	29
18	556	Primal S.r.l.	Catania	28
19	382	Linea Arredamenti	Acireale	24
20	964	Abate Alfio	Adrano	12

2. Entro il termine di dieci giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, la società Giocabingo S.r.l. (plico 88) dovrà ritirare presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, piazza Mastai n. 11 - 00153 Roma, la scheda di valutazione del progetto presentato con l'obbligo di attenersi, in sede di realizzazione dei lavori, alla proposta inviata all'Amministrazione in sede di gara, secondo quanto descritto nella relazione del proponente, nel rispetto del numero delle postazioni, della superficie utile netta della sala da gioco e di quella a disposizione di ciascun giocatore. In caso di divergenza grave ricadranno sulla società tutte le conseguenti responsabilità di carattere risarcitorio e eventualmente penale. Parimenti saranno valutate le responsabilità connesse all'intempestiva rinuncia della società stessa per i danni erariali che ne scaturiranno e per la tutela degli aventi diritto al subentro nell'assegnazione. Entro centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, la società in parola dovrà approntare la sala debitamente attrezzata e funzionante per il collaudo da parte dell'Amministrazione con facoltà di richiederne il differimento nei termini e alle condizioni stabilite dall'art. 52, comma 48 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e successive modificazioni.

3. Restano ferme le altre disposizioni di cui al citato decreto direttoriale 11 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 16 luglio 2001.

4. Avverso il presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è ammesso ricorso nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

Roma, 30 aprile 2003

Il direttore generale: TINO

03A05943

DECRETO 7 maggio 2003.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a novantadue giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO - DIREZIONE SECONDA

Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 2002 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto l'art. 2, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 290, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003, che fissa in 52.000 milioni di euro l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 7 maggio 2003 è pari a 37.755 milioni di euro;

Decreta:

Per il 15 maggio 2003 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro a novantadue giorni con scadenza il 15 agosto 2003 fino al limite massimo in valore nominale di 3.250 milioni di euro.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2003.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 11 e 12 del decreto 11 febbraio 2002 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 11 del giorno 12 maggio 2003, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 7 e 8 del decreto ministeriale 11 febbraio 2002.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 2003

p. *Il direttore generale:* CANNATA

03A05978

DECRETO 7 maggio 2003.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a trecentosessantacinque giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO - DIREZIONE SECONDA

Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 2002 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto l'art. 2, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 290, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003, che fissa in 52.000 milioni di euro l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 7 maggio 2003 è pari a 37.755 milioni di euro;

Decreta:

Per il 15 maggio 2003 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 14 maggio 2004 fino al limite massimo in valore nominale di 6.500 milioni di euro.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2004.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 11 e 12 del decreto 11 febbraio 2002 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 11 del giorno 12 maggio 2003, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 7 e 8 del decreto ministeriale 11 febbraio 2002.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 2003

p. *Il direttore generale:* CANNATA

03A05977

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 18 aprile 2003.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dei servizi al pubblico dell'ufficio provinciale di Piacenza.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con il quale dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo n. 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, e che prevede, tra l'altro, che il periodo di mancato o irregolare funzionamento di singoli uffici finanziari è accertato con decreto del direttore del competente ufficio di vertice dell'agenzia fiscale interessata;

Visto l'art. 6 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio che stabilisce che le strutture di vertice dell'Agenzia sono, tra laltro, le direzioni regionali;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003 con la quale l'Agenzia del territorio ha attivato le direzioni regionali a decorrere dal 1° marzo 2003 definendo le strutture di vertice tra cui la presente direzione;

Vista la nota prot. 49314 del 9 aprile 2003 del direttore dell'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio di Piacenza, con la quale è stato comunicato l'irregolare funzionamento dei servizi al pubblico in data 9 aprile 2003;

Accertato che l'irregolare funzionamento, è dipeso dall'adesione completa del personale all'assemblea sindacale richiesta dalle R.S.U. per il giorno 9 aprile 2003, evento non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Visto il benestare n. 500/03 dell'Ufficio del garante del contribuente sull'irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Piacenza;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento dei servizi al pubblico dell'ufficio provinciale di Piacenza in data 9 aprile 2003.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 18 aprile 2003

Il direttore regionale: IMBROGLINI

03A05899

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 22 aprile 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio di Taranto 2.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA PUGLIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. Mancato funzionamento dell'ufficio di Taranto 2.

1.1. È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio di Taranto 2 nel giorno 18 aprile 2003.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, a causa di una disinfestazione effettuata presso la sede della struttura, l'ufficio è rimasto chiuso durante l'intera giornata.

La circostanza è stata rappresentata dal dirigente titolare del medesimo ufficio con nota prot. n. 21642 del 15 aprile 2003.

Il Garante del contribuente della regione Puglia sentito al riguardo, con nota n. 334/03 del 17 aprile 2003 ha espresso parere favorevole all'adozione del relativo provvedimento.

Alla luce di quanto sopra esposto, occorre regolare la fattispecie indicata nel presente atto.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770.

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Legge 18 febbraio 1999, n. 28 (art. 33).

Decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 22 aprile 2003

Il direttore regionale: DI GIUGNO

03A05900

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 20 dicembre 2002.

Servizio universale: applicabilità del meccanismo di ripartizione e valutazione del costo netto per l'anno 2001. (Deliberazione n. 14/02/CIR).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI

Nella seduta della commissione per le infrastrutture e le reti del 20 dicembre 2002;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante «Regolamento di attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 25 novembre 1997, recante «Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 10 marzo 1998, recante «Finanziamento del servizio universale nel settore delle telecomunicazioni»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77, recante «Regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e 98/10/CE, in materia di telecomunicazioni»;

Vista la comunicazione della Commissione COM (96) 608, relativa agli «Assessment Criteria for National Schemes for the Costing and Financing of Universal Service in telecommunications and Guidelines for Member States on Operation of such schemes»;

Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 97/33/CE, sulla interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP);

Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/10/CE, sulla applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale;

Vista la propria delibera n. 2/CIR/99 del 4 agosto 1999 recante «Applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 1998»;

Visto il provvedimento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato n. 8545 del 27 luglio 2000 in merito all'operazione di concentrazione tra le imprese indipendenti Telecom Italia e Seat Pagine Gialle;

Vista la propria delibera n. 8/00/CIR del 1º agosto 2000 recante «Applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 1999»;

Vista la propria delibera n. 290/01/CONS del 1º luglio 2001, recante «Determinazioni di criteri per la distribuzione e la pianificazione sul territorio nazionale delle postazioni telefoniche pubbliche»;

Vista la propria delibera n. 23/01/CIR del 21 novembre 2001 recante «Applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 2000»;

Viste le sentenze del tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione II, n. 249/02 (sul ricorso proposto dalla società Infostrada S.p.a.) e n. 250/02 (sul ricorso proposto dalla società Omnitel Pronto Italia S.p.a.) del 14 gennaio 2002;

Vista la propria delibera n. 99/02/CONS del 26 marzo 2002, recante «Trattativa privata per la selezione di un soggetto incaricato della verifica del costo netto del servizio universale dichiarato da Telecom Italia per l'anno 2001, ai sensi dell'art. 3, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 e dell'art. 5, comma 2, lettera *b)*, del decreto ministeriale 10 marzo 1998»;

Vista la propria delibera n. 179/02/CONS del 5 giugno 2002 recante «Trattativa privata per la selezione di un soggetto incaricato della verifica del costo netto del servizio universale dichiarato da Telecom Italia per l'anno 2001, ai sensi dell'art. 3, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 e dell'art. 5, comma 2, lettera *b)*, del decreto ministeriale 10 marzo 1998: affidamento dell'incarico alla società Analysys»;

Vista la relazione sulla metodologia e sul calcolo del costo netto del servizio universale per il 2001, presentata da Telecom Italia il 30 aprile 2002;

Vista la relazione della società Analysys, acquisita in data 15 ottobre 2002, concernente la verifica del calcolo del costo netto del servizio universale dichiarato da Telecom Italia per l'anno 2001;

Sentite in audizione le società Telecom Italia S.p.a., Vodafone Omnitel S.p.a. e Wind Telecomunicazioni S.p.a.;

Visti gli atti del procedimento;

Considerato quanto segue:

1. *Il percorso istruttorio.*

La società Telecom Italia S.p.a. (di seguito Telecom Italia) in data 30 aprile 2002, ai sensi dell'art. 3, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 e dell'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale 10 marzo 1998, ha presentato all'Autorità il calcolo del costo netto derivante dagli obblighi di fornitura del servizio universale relativo all'anno 2001.

L'Autorità ha pertanto avviato, in data 26 giugno 2002 un procedimento istruttorio finalizzato a determinare l'applicabilità del meccanismo di ripartizione ed a valutare il costo netto del servizio universale per l'anno 2001, articolato nelle fasi di seguito elencate.

1. L'Autorità con la comunicazione di avvio istruttoria pubblicata in data 11 luglio 2002 nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 161, nell'informare sulle modalità di valutazione della relazione del costo netto del servizio universale dichiarato da Telecom Italia per il 2001, aveva previsto che le risultanze di tale valutazione venissero messe a disposizione degli operatori di cui all'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 10 marzo 1998. Entro trenta giorni dalla messa a disposizione delle suddette risultanze, gli operatori avevano facoltà di fornire all'Autorità memorie scritte, documenti e pareri nonché di richiedere di essere convocati in audizione.

2. Con nota del 2 luglio 2002, l'Autorità ha richiesto agli operatori di cui all'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 10 marzo 1998 dati e informazioni al fine di valutare il livello concorrenziale dei mercati delle telecomunicazioni.

3. In data 25 luglio 2002, l'Autorità, sulla base dei dati forniti dagli operatori e della conseguente analisi sul grado di concorrenza raggiunto nel mercato delle telecomunicazioni, ha stabilito che, ai sensi dell'art. 3, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997, gli obblighi di fornitura del servizio universale hanno costituito per l'anno 2001 un onere iniquo a carico di Telecom Italia. L'Autorità ha, pertanto, ritenuto applicabile il meccanismo di ripartizione previsto dall'art. 3, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 e dall'art. 5, comma 2, lettera *a)*, del decreto ministeriale 10 marzo 1998 e conseguentemente ha richiesto alla società Analysys (di seguito Analysys), selezionata sulla base di una procedura di gara, l'avvio delle attività di verifica del calcolo del costo netto relativo agli obblighi di fornitura del servizio universale dichiarato da Telecom Italia per l'anno 2001.

4. Analysys ha avviato l'attività di verifica in data 6 agosto 2002 ed ha consegnato all'Autorità, in data 15 ottobre 2002, la relazione sulle risultanze del controllo del calcolo del costo netto. Tale relazione è allegata alla presente delibera.

5. In data 23 ottobre 2002, l'Autorità ha disposto la messa a disposizione ai soggetti interessati della relazione di Analysys contenente le risultanze dell'attività di controllo, tramite pubblicazione sul proprio sito web e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

6. Telecom Italia ha inviato, in data 21 novembre 2002, una nota con la quale ha comunicato la propria posizione in merito alle risultanze predisposte da Analysys, richiedendo contestualmente di essere convocata in un'audizione, tenutasi in data 11 dicembre 2002.

7. Vodafone Omnitel ha richiesto, in data 3 dicembre 2002 di essere convocata in un'audizione, tenutasi in data 12 dicembre 2002. Nel corso dell'audizione, Vodafone Omnitel, ha consegnato un documento contenente la propria posizione in merito alle risultanze predisposte da Analysys.

8. Wind Telecomunicazioni (di seguito Wind) ha richiesto, in data 4 dicembre 2002, di essere convocata in un'audizione, tenutasi in data 12 dicembre 2002, nel corso della quale la società ha espresso la propria posizione in merito alle risultanze predisposte da Analysys.

9. L'Autorità, alla luce delle risultanze dell'attività di controllo del calcolo del costo netto di Analysys e tenuto conto dei contributi ricevuti e dei commenti acquisiti dagli operatori sopra indicati, ritiene che ai sensi dell'art. 3, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 e dell'art. 5, comma 2, lettera *c)*, del decreto ministeriale 10 marzo 1998, che il meccanismo di ripartizione sia giustificato.

10. Le risultanze dell'analisi concorrenziale e in particolare la struttura dei costi e dei ricavi degli operatori hanno altresì messo in evidenza che la quota preponderante dei costi totali di gran parte degli operatori nuovi entranti è costituita allo stato attuale da costi di interconnessione. L'Autorità pertanto ritenendo che, ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale 10 marzo 1998, sussistano le condizioni per mantenere il vigente meccanismo di esenzione dalla contribuzione al fondo da parte degli organismi di telecomunicazioni nuovi entranti nel settore, ha proceduto ad individuare, sulla base dei dati forniti dagli operatori, i soggetti contribuenti al fondo.

11. L'Autorità ha quindi effettuato, sulla base degli stessi dati, il calcolo della quota di contribuzione al fondo del servizio universale secondo le modalità previste dall'allegato *A* del decreto ministeriale 10 marzo 1998.

2. *La valutazione dell'iniquità dell'onere e dell'applicabilità del meccanismo di ripartizione.*

Coerentemente con i provvedimenti relativi al costo netto del servizio universale per gli anni 1999 e 2000, l'Autorità ritiene che il livello di concorrenzialità dei mercati delle telecomunicazioni sia un parametro adeguato per valutare l'iniquità dell'onere connesso con gli obblighi di servizio universale. L'Autorità ha utilizzato i dati richiesti agli operatori per accertare il livello di concorrenzialità del mercato delle telecomunicazioni. I risultati dell'analisi hanno mostrato un miglioramento del grado di concorrenza rispetto agli anni precedenti. In particolare la quota di mercato del traffico telefonico di Telecom Italia è scesa dall'82% del 2000 al 79% nel 2001. Lo stesso trend è stato rilevato sui volumi di traffico di Telecom Italia che, nello stesso periodo, si sono ridotti dall'81% al 77%. Il mercato complessivo della fonia, in termini di ricavi, è diminuito di un punto percentuale a fronte di un incremento del 7% del volume di traffico.

L'Autorità, sulla base dell'analisi sopra riportata, ha ritenuto pertanto iniquo per Telecom Italia l'onere della fornitura degli obblighi di servizio universale, ed ha determinato, ai sensi dell'art. 3, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 e dell'art. 5, comma 2, del decrteto ministeriale 10 marzo 1998, l'applicabilità del meccanismo di ripartizione.

L'Autorità ha pertanto disposto, ai sensi dell'art. 3, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 e dell'art. 5, comma 2, lettera *b)*, del decreto ministeriale 10 marzo 1998, l'avvio dell'attività di verifica del calcolo del costo netto dichiarato da Telecom Italia, svolta dalla società Analysys.

2.1. *L'esenzione dalla contribuzione al fondo.*

L'anno 2001 è stato caratterizzato da uno sviluppo della concorrenza in termini di maggior numero di operatori presenti sul mercato, in termini di incremento della domanda dei servizi di interconnessione, del traffico complessivo del mercato e delle quote di mercato degli operatori alternativi. I costi di interconnessione degli operatori nuovi entranti costituiscono tuttora la quota preponderante dei costi totali sostenuti dagli operatori. Si rileva infatti che, alcuni operatori hanno registrato, per l'anno 2001, una differenza negativa tra i ricavi ed i costi previsti dall'allegato *A* del decreto ministeriale 10 marzo 1998.

In ragione di tali considerazioni, come per gli anni 1999 e 2000, l'Autorità ritiene opportuno applicare una soglia di esenzione dalla contribuzione al fondo del servizio universale pari all'1% dei ricavi netti degli operatori. L'Autorità ritiene infatti che l'applicazione di un meccanismo di ripartizione delle quote di contribuzione al fondo, con l'aggiunta di una soglia di esenzione, possa minimizzare eventuali distorsioni di mercato in quanto, da un lato, ripartisce i contributi nel modo più ampio possibile e, dall'altro, tutela gli operatori nuovi entranti caratterizzati da bassi ricavi e alti costi di interconnessione.

3. *La verifica del calcolo del costo netto presentato da Telecom Italia.*

Telecom Italia ha presentato il 30 aprile 2002 la relazione sul costo netto per l'anno 2001. I servizi per i quali Telecom Italia ha dichiarato l'esistenza di un costo netto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997, sono:

1) telefonia vocale composta da:

a) aree di centrale SL non remunerative;

b) aree armadio non remunerative presenti all'interno di aree di centrale SL remunerative (ovvero gruppi di clienti non remunerativi);

2) telefoni pubblici non remunerativi presenti all'interno di aree SL remunerative;

3) servizio di informazione elenco abbonati.

Il costo netto proposto da Telecom Italia per l'anno 2001 dei suddetti servizi è stato pari a 245 miliardi di lire, derivante dalla differenza tra 976 miliardi di costi evitabili e 731 miliardi di ricavi evitabili. Tale valore di costo netto non comprende l'ammontare dei vantaggi di mercato che è stato stimato da Telecom Italia in 9 miliardi.

Ai fini di una comparazione con i costi netti proposti negli anni precedenti, è opportuno evidenziare che Telecom Italia ha introdotto, per l'anno 2001, delle rilevanti modifiche alla metodologia di calcolo del costo netto per il servizio di telefonia vocale e della telefonia pubblica. La metodologia di calcolo del costo netto del servizio di informazione abbonati, è, invece, rimasta sostanzialmente invariata.

La tabella sottostante riporta in dettaglio le voci del costo netto dei singoli servizi facenti parte degli obblighi di servizio universale.

Miliardi di lire	Telefonia vocale			Telefonia pubblica	Servizio 12	Totali
	Aree SL	Aree armadio	Totale			
Costi evitabili	582	n. d.	615	114	247	976
Ricavi mancati	441	n. d.	463	61	207	731
Costo netto	141	11	152	53	40	245

Fonte: Telecom Italia - Relazione sul costo netto del servizio universale dell'anno 2001.

A fronte dell'attività di verifica del costo netto e della stima dei vantaggi di mercato effettuate da Analysys, il costo netto presentato da Telecom Italia è stato rettificato secondo quanto sintetizzato nella tabella sottostante.

COSTO NETTO DEL SERVIZIO UNIVERSALE PER L'ANNO 2001

Miliardi di lire	Telefonia vocale			Telefonia pubblica	Servizio 12	Vantaggi di mercato	Totale generale
	Aree SL	Aree armadio	Totale				
Proposta di Telecom Italia	141	11	152	53	40	9	236
Verifica di Analysys	106	2	108	30	34	60	112

Fonte: Analysys - Relazione sulla verifica del costo netto del servizio universale dichiarato da Telecom Italia per l'anno 2001.

3.1. *Il costo netto della telefonia vocale.*

3.1.1. *La proposta di Telecom Italia.*

Il costo netto della telefonia vocale per gli anni 1998, 1999 e 2000 era stato calcolato a posteriori su tutte le aree SL e armadio per le quali la differenza tra ricavi e costi di ciascuna area comportava un saldo negativo.

Telecom Italia ha introdotto nel calcolo del costo netto del 2001 una nuova metodologia, descritta in dettaglio al punto 4.1.2 dell'allegata relazione sulle risultanze della verifica, per identificare *ex-ante* le aree SL e le aree armadio potenzialmente non remunerative e quindi evitabili da un operatore non soggetto agli obblighi di servizio universale. Il calcolo del costo netto non è pertanto effettuato su tutte le aree ma solo su quelle aree che presentano determinate caratteristiche altimetriche, di marginalità demografico-territoriale e di capacità di generare reddito che le possano qualificare

come aree potenzialmente non remunerative e che, pertanto, Telecom Italia non avrebbe servito, a seguito di una propria pianificazione aziendale, in assenza di obblighi di servizio universale.

Il numero di aree SL non remunerative proposto da Telecom Italia e risultante dall'implementazione di questa nuova metodologia è pari a 1764 con un numero di clienti in esse residenti pari a 686.196, mentre per le aree armadio non remunerative, il numero di aree proposto è stato di 1855, con un numero di clienti pari a 37.882. Il costo netto associato alle aree SL e alle aree armadio è valutato da Telecom Italia rispettivamente in 141 e 11 miliardi di lire.

3.1.2. *La verifica di Analysys.*

Nell'attività di verifica, Analysys ha ritenuto che la proposta metodologica di Telecom Italia di stabilizzare nel tempo il numero delle aree SL e delle aree armadio potenzialmente non remunerative sia ragionevole per stabilire a priori se un'area può essere qualificata come potenzialmente non remunerativa e pertanto evitabile (*ex-ante*) da Telecom Italia in assenza di obblighi di servizio universale.

In merito agli aspetti metodologici, Analysys ha anche accertato che la metodologia proposta ha due rilevanti implicazioni: la prima è che la ricerca di aree non remunerative per gli anni seguenti, a partire dal calcolo del costo netto per il 2002, potrà essere effettuata solo sulle aree non remunerative determinate attraverso la metodologia applicata per l'anno 2001.

La seconda implicazione è che, qualora un'area non remunerativa nel 2001 diventi successivamente profittevole, tale profitto dovrà essere portato a riduzione del costo netto delle aree non remunerative.

Analysys ha effettuato una seconda valutazione del costo netto della telefonia vocale ammettendo le sole aree SL risultate simultaneamente non remunerative negli anni 2001 e 2000. In tal modo, Analysys ha individuato 992 aree non remunerative per un costo netto di 73 miliardi di lire. Tuttavia la stessa Analysys ha inteso precisare che l'identificazione delle aree non remunerative per il 2001 e per il 2000 è frutto dell'applicazione di due metodologie di analisi e di calcolo del costo netto differenti tra loro, proprio a causa dell'introduzione della nuova metodologia da parte di Telecom Italia.

Analysys, pur ritenendo che le metodologie, le tecniche di calcolo e i driver adottati da Telecom Italia per la quantificazione del costo netto sono stati complessivamente adeguati, ha riscontrato alcune inesattezze nel calcolo del costo netto ed ha conseguentemente apportato dei correttivi alla proposta di Telecom Italia, secondo quanto indicato nella relazione finale allegata al presente provvedimento.

L'attività complessiva di verifica del costo netto della telefonia vocale effettuata da Analysys ha comportato, pertanto, alcuni aggiustamenti i quali hanno ridotto il relativo costo netto presentato da Telecom Italia di 44 miliardi di lire. In particolare il costo netto come valutato da Analysys risulta pari a 106 miliardi, determinato considerando 1471 aree SL, mentre il costo netto delle aree armadio è stato valutato in circa 2 miliardi, relativi a 272 aree.

3.2. *Il costo netto della telefonia pubblica.*

3.2.1. *La proposta di Telecom Italia.*

La metodologia di calcolo del costo netto della telefonia pubblica proposta da Telecom Italia prevede che la ricerca delle postazioni telefoniche non remunerative avvenga esclusivamente all'interno di aree SL e armadio complessivamente profittevoli, in quanto le postazioni incluse nelle aree non profittevoli sono già considerate nel costo netto della telefonia vocale. Sempre nell'ambito di tale metodologia, Telecom Italia ha proposto di identificare gli investimenti minimi in infrastrutture impiantistiche della telefonia pubblica, che la stessa società avrebbe potuto evitare se non fosse stata soggetta agli obblighi di servizio universale.

Nonostante la delibera n. 290/01/CONS concernente «Determinazioni di criteri per la distribuzione e la pianificazione sul territorio nazionale delle postazioni telefoniche pubbliche» sia entrata in vigore nel luglio 2001, Telecom Italia ha proposto, nel calcolo del costo netto, di applicare i criteri stabiliti dalla suddetta delibera all'intero anno 2001, determinando conseguentemente il numero di postazioni per ogni comune necessarie a soddisfare gli obblighi richiesti.

L'implementazione della metodologia di calcolo proposta da Telecom Italia comporta un numero di impianti non remunerativi, all'interno di aree complessivamente remunerative, pari a 79.829 per un costo netto di 53 miliardi di lire.

3.2.2. *La verifica di Analysys.*

L'attività di verifica di Analysys ha condotto all'individuazione di tre interventi di rettifica dei calcoli effettuati da Telecom Italia.

In primo luogo Analysys ha verificato che, in alcuni comuni, il numero di postazioni telefoniche era superiore al minimo prefissato da Telecom Italia nella propria metodologia di calcolo, basata sui criteri stabiliti dalla delibera 290/01/CONS. In questo caso il costo netto è stato calcolato esclusivamente sul numero minimo di postazioni telefoniche indicate nella delibera e parte dei ricavi generati dagli impianti in eccesso è stata riallocata agli impianti inclusi nel numero minimo.

Il secondo intervento ha riguardato l'esclusione degli impianti non remunerativi situati in concentrazioni (aeroporti, stazioni ferroviarie, autogrill, stazioni della metropolitana, ecc.). Analysys ha verificato che Telecom Italia valuta la profittabilità del servizio di telefonia pubblica in termini aggregati considerando tutti i costi e i ricavi di tutti gli impianti installati in ogni concentrazione anziché su base individuale e pertanto ha ritenuto coerente con l'approccio di Telecom Italia escludere tutti gli impianti non remunerativi situati in concentrazioni.

L'ultimo intervento ha riguardato l'esclusione dal calcolo del costo netto delle postazioni multiple (impianti costituiti da più apparecchi telefonici). Analysys ha accertato che in tutti gli impianti multipli, almeno un telefono pubblico potrebbe essere profittevole se i ricavi degli altri apparecchi fossero riallocati su un unico telefono. In considerazione di questo, Analysys ha escluso dal calcolo del costo netto della telefonia pubblica il costo netto delle postazioni multiple.

L'esclusione dal calcolo del costo netto della telefonia pubblica degli impianti in eccesso e la relativa riallocazione di parte dei ricavi sui rimanenti impianti ha ridotto il numero degli impianti non remunerativi di 9.087 unità con una conseguente riduzione del costo netto di 14 miliardi di lire. L'esclusione dal calcolo degli impianti situati in concentrazioni e delle postazioni multiple, ha avuto l'effetto di ridurre rispettivamente di 1.650 e di 3.739 il numero di impianti. Ciò ha comportato una riduzione del costo netto di 10 miliardi. Complessivamente il costo netto della telefonia pubblica verificato da Analysys è stato pari a 30 miliardi per un numero totale di impianti non remunerativi pari a 65.353.

3.3. *Il costo netto del Servizio 12.*

3.3.1. *La proposta di Telecom Italia.*

La metodologia di calcolo del costo netto del servizio di informazione abbonati proposta da Telecom Italia prevede di individuare le risorse per la fornitura del Servizio 12 che Telecom Italia eviterebbe di impiegare se non fosse soggetta agli obblighi di servizio universale.

Sulla base della metodologia proposta Telecom Italia il costo netto per il Servizio 12 risulta pari a 40 miliardi di lire derivante dalla differenza tra 247 miliardi di costi evitabili e 207 miliardi di ricavi evitabili.

3.3.2. *La verifica di Analysys.*

Le risultanze dell'attività di Analysys riportano due ipotesi alternative relative al costo netto del Servizio 12.

Nella prima ipotesi Analysys, sulla base del quadro normativo e regolamentare del servizio informazioni abbonati, ha ritenuto che il costo netto del Servizio 12 dovrebbe essere escluso dal meccanismo di ripartizione.

La seconda ipotesi si basa sul principio che Telecom Italia avrebbe verosimilmente offerto un servizio informazioni anche in assenza di obblighi di servizio universale. Analysys ha pertanto condotto una verifica del costo netto del Servizio 12 che ha evidenziato in particolare alcune criticità nella metodologia di allocazione dei costi comuni e congiunti tra Servizio 12 e Servizio 412. Il Servizio 412 è, infatti, un ulteriore servizio informazione abbonati, con maggiori funzionalità rispetto al Servizio 12, offerto da Telecom Italia da ottobre del 2001 e che utilizza le medesime infrastrutture e impianti di call center utilizzati per l'offerta del Servizio 12. La proposta di valutazione dei costi di Telecom Italia è basata sull'uso di un driver di allocazione costruito sulla base del numero totale di chiamate indirizzate ai servizi 12 e 412, della durata media di tali chiamate e del tempo totale di utilizzo delle risorse per l'offerta dei due servizi in questione. Tale driver è stato ritenuto non pienamente soddisfacente da Analysys poiché non identifica i costi evitabili che sono specificatamente e direttamente richiesti per l'offerta del servizio 12. Analysys ha quindi proceduto ha richiedere a Telecom Italia lo sviluppo di un modello bottom up che mettesse in evidenza la corretta allocazione delle risorse tra i servizi di informazione abbonati. Il nuovo modello bottom up sviluppato da Telecom Italia porta ad un costo netto di 34 miliardi di lire escludendo dal calcolo dei costi evitabili sostenuti nel 2001 gli apparati e sistemi del servizio 412.

4. *I vantaggi di mercato.*

Nel corso della verifica del costo netto, Telecom Italia ha presentato la propria proposta relativa alla quantificazione dei vantaggi di mercato derivanti dall'essere organismo incaricato della fornitura del servizio universale. Il totale dei vantaggi di mercato proposti ammonta a 9 miliardi di lire circa. La tabella seguente mostra le stime effettuate da Telecom Italia in relazione ai benefici indiretti per l'anno 2001.

Benefici indiretti (ITL miliardi)	2001	2000
Fedeltà al marchio	0	0
Valore pubblicitario delle occasioni di contatto - mailing	5.8	8.0
Valore pubblicitario delle occasioni di contatto - telefoni pubblici	3.0	11.5
Database cliente	0	0
Presenza diffusa	0	0
Effetto del ciclo di vita	0	0
TOTALE . . .	8.8	19.5

Stime di Telecom Italia dei benefici indiretti per l'anno 2001 [Fonte: Analysys 2002]

L'attività di verifica di Analysys ha delle condotto ad alcune rettifiche delle stime sui vantaggi di mercato effettuate da Telecom Italia. L'impatto degli aggiustamenti di Analysys è sintetizzato nella tabella seguente e motivato nella relazione finale allegata al presente provvedimento.

Beneficio indiretto (ITL miliardi)	Analysys	Telecom Italia
Fedeltà al marchio	49	0
Valore pubblicitario delle occasioni di contatto - mailing	5	6
Valore pubblicitario delle occasioni di contatto - telefoni pubblici	6	3
Database clienti	0	0
Presenza diffusa	0	0
Effetto del ciclo di vita	0	0
TOTALE . . .	60	9

Valutazione dei benefici indiretti per l'anno 2001 [Fonte: Analysys 2002]

5. *Il contraddittorio con gli operatori.*

Come già detto precedentemente, nel corso del procedimento istruttorio l'Autorità ha acquisito i commenti degli operatori Telecom Italia, Vodafone Omnitel e Wind in merito alle attività di calcolo del costo netto del servizio universale. I commenti sono sinteticamente riportati nel seguito.

Per quanto riguarda il costo netto della telefonia vocale, Telecom Italia ritiene non condivisibile l'ipotesi alternativa prospettata da Analysys di considerare, ai fini della valutazione del costo netto 2001, le sole aree valutate nell'anno 2000. Infatti, pur condividendo in linea di principio sulla necessità di stabilizzare nel tempo l'insieme delle aree da considerare ai fini del calcolo del costo netto del servizio universale, Telecom Italia ritiene che non sia opportuno applicare tale principio già dall'anno 2000 (prendendo come riferimento le 1630 aree di cui alla delibera n. 23/01/CIR) in quanto la metodologia di individuazione di tali aree è stata differente rispetto a quella applicata nel 2001. La società condivide peraltro la possibilità di applicare, per il calcolo del costo netto dei prossimi anni, tale principio alle aree individuate nel corso dell'attuale valutazione.

In merito al medesimo punto, Vodafone Omnitel, pur apprezzando la metodologia di individuazione *ex-ante* delle aree potenzialmente non servite da Telecom Italia in assenza di obblighi di servizio universale, ritiene che i criteri di selezione applicati siano discrezionali e non definibili in maniera univoca. Ad esempio, ad avviso della società, il criterio della numerosità della popolazione di un comune non fornisce alcuna informazioni sulla struttura dei costi e dei ricavi di un'area SL e l'utilizzo di valori medi per le soglie di reddito potrebbero sovrastimare il livello al di sotto del quale un'area può essere considerata potenzialmente non remunerativa.

Vodafone Omnitel, nel far presente che l'uso di un bacino di aree non remunerative, identificato attraverso criteri demografico-territoriali e reddituali, è indispensabile per evitare che il numero di aree non remunerative proliferi a causa dell'azione della concorrenza, ritiene opportuno applicare per i prossimi anni il criterio di stabilizzazione delle aree proposto da Analysys. Tuttavia la società ritiene che il bacino di riferimento dovrebbe essere formato dalle aree ammesse al costo netto nel 2000, anche se la metodologia applicata per la loro individuazione è stata differente.

Wind condivide la valutazione svolta dal revisore sulle aree e la sua applicazione a partire dalle aree individuate nel 2001, apprezzando in particolar modo la decisione di individuare *ex-ante* le aree potenzialmente non remunerative. Wind ritiene, infatti, che la stabilizzazione per un periodo pluriennale di un bacino di aree di «servizio universale» possa simulare in modo ragionevole gli effetti della pianificazione di un operatore nella scelta di offrire il servizio di telefonia vocale all'interno di determinate aree geografiche, principio alla base della valutazione del costo del servizio universale. Wind ritiene inoltre che la contribuzione al fondo del servizio universale potrà essere effettuata solo nel momento in cui Telecom Italia pubblicherà la lista delle aree non remunerative.

Ad avviso di Wind, inoltre, come conseguenza della metodologia applicata, le aree presenti in tale lista, i cui costi sono ristorati dal fondo per il servizio universale, dovrebbero essere scorporate dalla valutazione dei costi della rete di accesso svolta da Telecom Italia al fine di determinare le condizioni economiche dei servizi intermedi applicate agli operatori alternativi.

Per quanto riguarda il servizio di telefonia pubblica, Telecom Italia ritiene che la riallocazione del 50% dei ricavi degli impianti in eccesso sugli impianti consentiti sia inadeguata. Ad avviso della società l'entità di tale riallocazione risulta anche incoerente con la valutazione effettuata dalla stessa Analysys nella determinazione delle percentuali per la quantificazione dei ricavi da traffico di sostituzione.

Telecom Italia, pertanto, richiede che sia riconosciuto il costo netto di 42 miliardi per il servizio di telefonia pubblica.

Vodafone Omnitel e Wind ritengono, invece, maggiormente coerente la valutazione svolta da Analysys.

Vodafone Omnitel in aggiunta segnala che, a suo avviso, la totalità dei ricavi degli impianti in eccesso dovrebbero essere riallocati ai costi e ricavi degli impianti minimi determinati, per ogni località, dalla delibera n. 290/01/CONS.

In relazione al Servizio 12, Telecom Italia ritiene che l'incompletezza del database necessario alla fornitura del servizio di informazione abbonati nell'ambito del servizio universale non sia imputabile alla stessa Telecom Italia bensì agli altri operatori che non hanno fornito i propri dati. Telecom Italia ritiene, inoltre, non giustificata la possibilità manifestata da Analysys di includere i ricavi del servizio 412 nell'ambito del calcolo del costo netto del Servizio 12.

Vodafone Omnitel propone di escludere dal calcolo del costo netto del Servizio 12 tutti i costi ed i ricavi derivati dal traffico originato da rete mobile lasciando solo quelli relativi all'accesso da clienti di rete fissa. Tale proposta si basa sulla considerazione che le condizioni economiche di interconnessione relative all'accesso del servizio 12 applicate da Telecom Italia sono differenti a seconda dell'originazione (da rete fissa o mobile) delle relative chiamate. In particolare l'accesso da utenti di rete mobile ha un costo di interconnessione di tre volte superiore al prezzo applicato da Telecom Italia agli utenti finali di rete fissa (rispettivamente 1,50 euro e 0,43 euro). Il traffico generato da reti mobili ripagherebbe dunque totalmente i costi del servizio e di conseguenza l'eventuale contribuzione degli operatori mobili ai costi del servizio 12 rappresenterebbe una doppia contribuzione al finanziamento del servizio stesso. Per quanto sopra riportato e sulla base delle considerazioni sull'incompletezza del database effettuate da Analysys, Vodafone Omnitel, ritiene in definitiva che il servizio 12 debba essere escluso dall'ambito del costo netto del servizio universale.

Wind, infine, ritiene che il costo netto del servizio 12 non dovrebbe essere ammesso al meccanismo di ripartizione tra tutti gli operatori poiché esso fa uso delle medesime risorse del servizio 412, offerto liberamente e su base commerciale da parte di Telecom Italia, e pertanto i costi risultano comuni ai due servizi.

6. *L'ammissibilità dei costi netti del servizio universale.*

6.1. *L'ammissibilità del costo netto della telefonia vocale.*

Secondo la normativa vigente, il soggetto incaricato della fornitura degli obblighi di servizio universale deve dimostrare, nel richiedere un costo netto per un determinato servizio, che avrebbe potuto evitare di offrire il servizio stesso se non fosse soggetto all'obbligo di fornitura.

Relativamente alla telefonia vocale, Telecom Italia ha introdotto una nuova metodologia di calcolo del costo netto che permette di identificare a priori le aree SL e armadio potenzialmente non remunerative.

L'Autorità ritiene, sulla base delle risultanze di Analysys, che il costo netto della telefonia vocale valutato in 108 miliardi di lire sia giustificato ai fini del meccanismo di ripartizione del costo netto per il 2001.

L'Autorità inoltre, sulla base della valutazione della società Analysys, ritiene che il futuro calcolo del costo netto della telefonia vocale dovrà essere effettuato sul bacino di aree non remunerative identificato per il calcolo del costo netto dell'anno 2001 da Analysys e che la sopraggiunta profittevolezza nel corso degli anni di aree non remunerative appartenenti al suddetto bacino dovrà essere portata a riduzione del costo netto della telefonia vocale.

Infatti, l'art. 3, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 e l'art. 4, commi 2 e 3, del decreto ministeriale 10 marzo 1998 prevedono che il calcolo del costo netto sia determinato individuando i costi prospettici incrementali il cui riferimento temporale è il lungo periodo.

L'Autorità ritiene pertanto che il bacino individuato per il costo netto del 2001, ovvero le 1471 aree identificate dalla società Analysys, costituiscano il riferimento per il calcolo del costo netto della telefonia vocale relativo agli anni 2002 e 2003.

6.2. *L'ammissibilità del costo netto della telefonia pubblica.*

L'Autorità considera pienamente giustificate le valutazioni effettuate da Analysys in merito alle postazioni multiple, agli impianti in eccesso e agli impianti situati in concentrazioni pienamente giustificati. L'Autorità, alla luce di quanto emerso dalle risultanze dell'attività di controllo del costo netto di Analysys, non ritiene quindi ammissibili al calcolo del costo netto della telefonia pubblica i 1650 impianti situati in concentrazioni, le 3739 postazioni multiple e i 9087 impianti in eccesso identificati dalla stessa Analysys.

L'Autorità, sulla base di tali valutazioni e sulla base delle rettifiche apportate da Analysys, ritiene ammissibile al meccanismo di ripartizione il costo netto della telefonia pubblica nella misura di 30 miliardi di lire.

6.3. *L'ammissibilità del costo netto del Servizio 12.*

Come già osservato dall'Autorità nella valutazione del costo netto del Servizio Universale del 2000, delibera n. 23/01/CIR, l'incompletezza della base di dati utilizzata da Telecom Italia per la fornitura del servizio 12 risulta in contrasto con il principio di neutralità competitiva in quanto gli operatori concorrenti di Telecom Italia avrebbero dovuto, da un lato, dotarsi di un servizio similare per i propri abbonati e, dall'altro lato, contribuire al finanziamento del servizio di Telecom Italia.

Come indicato anche da Analysys nella propria relazione, durante il 2001 la base di dati è risultata incompleta. Infatti, per la prima metà dell'anno la situazione relativa alla base di dati è rimasta inalterata rispetto all'anno 2000 e solo alla fine di maggio 2001 Telecom Italia ha avviato i contatti con gli operatori per offrire l'inclusione gratuita dei dati dei loro abbonati nella base di dati in questione.

Pertanto, analogamente a quanto valutato nel 2000, l'inclusione del costo netto del Servizio 12 ai fini dell'applicazione del meccanismo di ripartizione 2001 comporterebbe, per gli operatori alternativi, l'obbligo di contribuire al fondo per un servizio che non presenta le caratteristiche di servizio universale, lasciando al contempo inalterato l'onere per gli stessi di costituire più base-dati per soddisfare le richieste dei propri clienti.

Relativamente alla evitabilità del costo netto proposto da Telecom Italia, dall'analisi istruttoria è emerso che le risorse e le infrastrutture utilizzate per la fornitura del Servizio 12 sono le medesime utilizzate da Telecom Italia per la fornitura del Servizio 412, offerto da ottobre 2001 a condizioni economiche commerciali.

Sebbene Telecom Italia abbia proposto una modalità di allocazione dei costi delle risorse comuni ai due servizi, tale modalità è stata considerata inaccurata da Analysys nella propria relazione, fatta eccezione per i costi di personale.

Inoltre, la modalità di allocazione proposta da Telecom Italia non risulta coerente con il calcolo del costo netto che deve essere effettuato sulla base dei costi evitabili prospettici incrementali di lungo periodo, ai sensi dell'art. 4, comma 3 del decreto ministeriale 10 marzo 1998.

L'Autorità sottolinea infine che Telecom Italia detiene una posizione di vantaggio concorrenziale nella fornitura di servizi informazione abbonati, avendo a disposizione una numerazione breve a due cifre (12), unica in tutto il Piano di numerazione.

L'Autorità, pertanto sulla base delle risultanze dell'attività di verifica di Analysys ed alla luce delle considerazioni sopra esposte ritiene che il costo netto del servizio di informazione abbonati (Servizio 12), peraltro non pienamente giustificato, non si qualifichi, allo stato, come ammissibile al meccanismo di ripartizione.

6.4. *La valutazione dei vantaggi di mercato.*

L'Autorità riconosce che la stima dei vantaggi di mercato derivanti dalla fornitura del servizio universale risulta particolarmente complessa, in quanto non esistono metodologie consolidate in ambito internazionale per tale valutazione. Le valutazioni dei vantaggi di mercato effettuate da Analysys, tuttavia, sono in linea con la prassi seguita per tali stime da altre Autorità di settore e società di consulenza di rilevanza internazionale, nel Regno Unito, in Germania, in Australia e in Nuova Zelanda.

L'Autorità pertanto ritiene, sulla base delle risultanze dell'attività di verifica di Analysys, che i vantaggi di mercato stimati da Analysys siano giustificati e pertanto ammissibili al meccanismo di ripartizione nella misura di 60 miliardi di lire.

Udita la relazione conclusiva del Commissario ing. Vincenzo Monaci, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

Applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 e dell'art. 5, comma 2, lettera *a)*, del decreto ministeriale del 10 marzo 1998, il meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 2001 è applicabile.

Art. 2.

Giustificazione del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 e dell'art. 5, comma 2, lettera *b)* del decreto ministeriale 10 marzo 1998, il meccanismo di ripartizione del costo netto del 2001 è giustificato. Ai fini della ripartizione del costo netto per il 2001, l'onere complessivo è pari a L. 78.000.000.000 (€ 40.283.638,13), tenuto conto dei vantaggi di mercato, a cui è aggiunto il costo della verifica pari a L. 460.057.752 (€ 237.600,00) per un totale complessivo pari a L. 78.460.057.752 (€ 40.521.238,13).

Art. 3.

Introduzione di un meccanismo di esenzione dalla contribuzione al fondo per il servizio universale

1. Ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale 10 marzo 1998, è stabilita nella misura dell'1% la soglia di esenzione per la contribuzione al fondo dei soggetti tenuti alla contribuzione di cui all'art. 3, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997, con riferimento alla base di calcolo per la contribuzione di cui all'allegato *A* del decreto ministeriale 10 marzo 1998.

Art. 4.

Individuazione dei soggetti debitori e determinazione delle quote di contribuzione

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 e degli articoli 2 e 5 nonché dell'allegato *A* del decreto ministeriale 10 marzo 1998, contribuiscono al costo netto del servizio universale per il 2001 le società Telecom Italia S.p.a., Telecom Italia Mobile S.p.a., Vodafone Omnitel, Wind Telecomunicazioni S.p.a. e Infostrada S.p.a., nella misura indicata nella tabella che segue:

Soggetto debitore	Quota di contribuzione	Contributo al fondo (lire)	Contributo al fondo (euro)
Telecom Italia	42,683%	33.489.106.450	17.295.680,07
Telecom Italia Mobile	30,513%	23.940.517.422	12.364.245,39
Vodafone Omnitel	21,083%	16.541.733.976	8.543.092,63
Wind Telecomunicazioni	3,723%	2.921.067.950	1.508.605,70
Infostrada	1,998%	1.567.631.954	809.614,34

Art. 5.

Calcolo del costo netto della telefonia vocale dall'anno 2002

1. Telecom Italia comunica, entro quindici giorni dalla notifica del presente provvedimento, l'elenco di aree non remunerative ammesse al meccanismo di ripartizione.

2. Le aree di cui al comma 1 riportano un codice identificativo, il comune di appartenenza e il codice di avviamento postale.

3. Le aree di cui al comma 1 costituisco il bacino di aree non remunerative all'interno del quale Telecom Italia, qualora dichiari un costo netto, ricerca le aree non remunerative per un periodo non inferiore a ventiquattro mesi.

4. L'eventuale sopraggiunta remuneratività di aree presenti nel bacino di cui al comma 3 è portata a riduzione del costo netto della telefonia vocale.

5. L'Autorità si riserva di apportare modifiche all'elenco di cui al comma 1.

Art. 6.

Disposizioni finali

1. Il presente provvedimento e la relazione della società Analysys concernente la «Verifica del costo netto del servizio universale dichiarato da Telecom Italia per l'anno 2001» sono notificati alle società Telecom Italia, Telecom Italia Mobile, Vodafone Omnitel e Wind Telecomunicazioni e pubblicati, anche ai fini di cui all'art. 19, commi 2 e 3, lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997, sul sito web dell'Autorità.

Il presente provvedimento è pubblicato nel Bollettino ufficiale dell'Autorità e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2002

Il presidente: CHELI

03A05035

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 dell'11 aprile 2003, recante: «Indizione del *referendum* popolare per l'abrogazione dell'art. 18 dello statuto dei lavoratori».

Il titolo del decreto presidenziale specificato in epigrafe deve intendersi sostituito dal seguente: «Reintegrazione dei lavoratori illegittimamente licenziati. Indizione del *referendum* popolare per l'abrogazione delle norme che stabiliscono limiti numerici ed esenzioni per l'applicazione dell'art. 18 dello statuto dei lavoratori».

03A05975

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Bollettino ufficiale della Lotteria nazionale del Gran Premio di Agnano, del Gran Premio di F.1 di San Marino-Imola e della Maratona di Roma - Manifestazione 2003 - estrazione 4 maggio 2003.

Elenco dei biglietti vincenti i premi della Lotteria nazionale del Gran Premio di Agnano, del Gran Premio di F.1 di San Marino-Imola e della Maratona di Roma, avvenuta in Roma il 4 maggio 2003:

Premi di prima categoria:

1) Biglietto serie B n. 47226 di € 1.000.000,00 abbinato al Gran Premio di Agnano;

2) Biglietto serie I n. 81939 di € 200.000,00 abbinato al Gran Premio di F.1 di San Marino-Imola;

3) Biglietto serie G n. 77095 di € 100.000,00 abbinato alla Maratona di Roma;

Premi ai venditori dei biglietti vincenti:

1) Biglietto serie B 47226, € 1.500,00;

2) Biglietto serie I 81939, € 1.000,00;

3) Biglietto serie G 77095, € 500,00;

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO DELLE LOTTERIE NAZIONALI APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 NOVEMBRE 1948, N. 1677, MODIFICATO CON DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 NOVEMBRE 1952, N. 4468; 10 MAGGIO 1956, N. 550; 27 DICEMBRE 1956, N. 1571, 22 GIUGNO 1960, N. 814; 30 DICEMBRE 1970, N. 1433 E 16 DICEMBRE 1988, N. 562.

I premi dei biglietti vincenti sono pagati, previe le necessarie verifiche, dal Ministero delle finanze - Amministrazione dei monopoli di Stato - agli esibitori dei biglietti.

I biglietti vincenti devono essere integri ed in originale, escluso qualsiasi equipollente, presentati o fatti pervenire, a rischio del possessore, al Ministero delle finanze - Amministrazione dei monopoli di Stato, piazza Mastai, 11 - Roma, entro il centottantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Bollettino ufficiale dell'estrazione.

Entro lo stesso termine i venditori dei biglietti vincenti devono presentare regolare istanza, unendovi la matrice del biglietto vincente, all'Amministrazione predetta.

N.B. Le domande di riscossione dei premi devono essere prodotte in carta semplice.

03A05945

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 6 maggio 2003

Dollaro USA	1,1344
Yen giapponese	133,92
Corona danese	7,4258
Lira Sterlina	0,70440
Corona svedese	9,0968
Franco svizzero	1,5144
Corona islandese	83,66
Corona norvegese	7,8830
Lev bulgaro	1,9464
Lira cipriota	0,58779
Corona ceca	31,303
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	245,11
Litas lituano	3,4532
Lat lettone	0,6440
Lira maltese	0,4278
Zloty polacco	4,2742
Leu romeno	37523
Tallero sloveno	232,6633
Corona slovacca	41,162
Lira turca	1736000
Dollaro australiano	1,7801
Dollaro canadese	1,5956
Dollaro di Hong Kong	8,8393
Dollaro neozelandese	1,9977
Dollaro di Singapore	1,9781
Won sudcoreano	1365,82
Rand sudafricano	8,3549

Cambi del giorno 7 maggio 2003

Dollaro USA	1,1427
Yen giapponese	133,62
Corona danese	7,4256
Lira Sterlina	0,71210
Corona svedese	9,1080
Franco svizzero	1,5140
Corona islandese	83,74
Corona norvegese	7,8675
Lev bulgaro	1,9464
Lira cipriota	0,58785
Corona ceca	31,372
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	244,89
Litas lituano	3,4532
Lat lettone	0,6465
Lira maltese	0,4289

Zloty polacco	4,3320
Leu romeno	37607
Tallero sloveno	232,7516
Corona slovacca	41,225
Lira turca	1750000
Dollaro australiano	1,7805
Dollaro canadese	1,5889
Dollaro di Hong Kong	8,9119
Dollaro neozelandese	1,9958
Dollaro di Singapore	1,9905
Won sudcoreano	1370,10
Rand sudafricano	8,3809

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

03A06041 - 03A06042

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Provvedimenti concernenti le concessioni del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 32216 del 7 aprile 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Klopman International, con sede in Frosinone, unità di Frosinone per il periodo dal 1º ottobre 2002 al 30 settembre 2003.

Con decreto n. 32217 dell'8 aprile 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Itelco - Clima, con sede in Milano, unità di Barlassina (Milano), per il periodo dal 10 dicembre 2002 al 9 dicembre 2003.

Con decreto n. 32218 dell'8 aprile 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.c. a r.l. Arco costruzioni soc. cooperativa, con sede in Roma, unità di Roma Guidonia, Grosseto e Montalto di Castro, per il periodo dal 5 dicembre 2002 al 4 dicembre 2003.

03A05362

Provvedimento concernente l'accertamento della sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione

Con decreto n. 32192 del 31 marzo 2003, è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un massimo di ventisette mesi, a decorrere dal 16 novembre 2001, nell'area sottindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

area del comune di Vallo della Lucania (Salerno), imprese impegnate nei lavori per la costruzione e l'adeguamento dell'Ospedale civile di Vallo della Lucania.

03A05363

Provvedimento concernente la corresponsione del trattamento speciale di discoccupazione

Con decreto n. 32210 del 31 marzo 2003, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività di seguito elencate:

area del comune di Vallo della Lucania (Salerno), imprese impegnate nei lavori per la costruzione e l'adeguamento dell'Ospedale civile di Vallo della Lucania, per il periodo dal 16 novembre 2001 al 15 febbraio 2004.

03A05364

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Diclofenac IBI»

Estratto decreto n. 90 del 24 marzo 2003

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: DICLOFENAC IBI nella forma e confezione: «75 mg/3 ml soluzione iniettabile» 6 fiale, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Istituto Biochimico Italiano Giovanni Lorenzini S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Tucidide, 56 - Torre 6, c.a.p. 20134 - Italia, codice fiscale n. 02578030153.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8. comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «75 mg/3 ml soluzione iniettabile» 6 fiale - A.I.C. n. 034412015 (in base 10) - 10U5HH (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

classe: «A» ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 16 novembre 2001, n. 405 come modificato dall'art. 9, comma 5, della legge 8 agosto 2002, n. 178;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 7 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dell'art 29, comma 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni e integrazioni e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non ricade in alcuna delle situazioni di cui all'art. 29, comma 5 della legge n. 488/1999;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Istituto Biochimico Italiano Giovanni Lorenzini S.p.a. officina di Aprilia (Latina) - via Fossignano n. 2.

Composizione: ogni fiala da 75 mg contiene:

principio attivo: diclofenac sodico 75 mg;

eccipienti: alcol benzilico 120 mg - disodio edetato 10,0 mg - mannitolo 18,0 mg - propilen glicole 600 mg - sodio idrossido 3,2 mg - sodio metabisolfito 9,0 mg - acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 3 ml.

Indicazioni terapeutiche: soluzione iniettabile: nel trattamento sintomatico degli episodi dolorosi acuti in corso di affezioni infiammatorie dell'apparato muscolo - scheletrico e di spasmi della muscolatura liscia.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A05707

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Eurocina»

Estratto decreto n. 113 del 14 aprile 2003

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: EUROCINA nelle forme e confezioni: «1200 mg compresse rivestite con film» 12 compresse alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: International Pharmaceuticals Associated S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Casale Cavallari n. 53, c.a.p. 00156 - Italia, codice fiscale n. 02881730580.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «1200 mg compresse rivestite con film» 12 compresse - A.I.C. n. 034657015 (in base 10) - 111NRR (in base 32);

forma farmaceutica: compressa rivestita con film;

classe: A) ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 16 novembre 2001, n. 405 come modificato dall'art. 9, comma 5, della legge 8 agosto 2002, n. 178;

prezzo: determinato ai sensi dell'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dell'art. 29, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni ed integrazioni e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non ricade in alcuna delle situazioni di cui all'art. 29, comma 5, della legge n. 488/1999;

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Biopharma S.r.l. stabilimento sito in Santa Palomba Roma (Italia), via delle Gerbere SNC (Tutte).

Composizione: 1 compressa contiene:

principio attivo: bacampicillina cloridrato 1200 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina 75 mg; magnesio sterato 20 mg; lattosio q.b. a 1370 mg; peg 6000 1,96 mg; metilidrossipropilcellulosa 18 mg; titanio biossido 5,6 mg; peg 400 2,44 mg.

Indicazioni terapeutiche: la bacampicillina ha dimostrato di essere clinicamente attiva nella terapia di un numero notevole di infezioni dovute a ceppi sensibili di batteri gram-positivi e gram-negativi. Infezioni del basso apparato respiratorio: bronchite e polmonite da ceppi sensibili di pneumococco, streptococco, stafilococco non penicillinasi produttore ED H. Influenzae. Altre infezioni dell'apparato respiratorio: faringite, tonsillite, otite media, sinusite, laringite ed epiglottide da ceppi sensibili di streptococco betaemolitico, stafilococco non penicillinasi produttore, pneumocicco ED H. Influenzae.

Infezioni dell'apparato genito-urinario: cistite acuta e ricorrente, uretrite, pielonefrite, prostatite da ceppi sensibili di E. coli, enterococco, stafilococco non penicillinasi produttore, proteus mirabilis e neisseria gonorrhoeae. Infezioni della pelle e dei tessuti molli: impetigine, erisiplea, piodermite, cellulite, ascessi e ferite traumatiche e post-operatorie, da ceppi sensibili da stafilococco non penicillinasi produttore, streptococco ed enterococco.

Infezioni intestinali da ceppi sensibili di shigella e salmonella (inclusa S. Tifosa).

Infezioni odontostomatologiche acute e croniche sostenute da germi sensibili.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A05708

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Corvalgan»

Estratto decreto n. 116 del 14 aprile 2003

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: CORVALGAN nelle forme e confezioni: «4 mg compresse divisibili» 60 compresse divisibili «8 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse a rilascio prolungato, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Gienne Pharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Lorenteggio, 270/A, cap 20146, Italia, Codice Fiscale n. 11957290155.

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «4 mg compresse divisibili» 60 compresse divisibili - A.I.C. n. 033011040 (in base 10) - 0ZHFC0 (in base 32);

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

forma farmaceutica: compressa divisibile;

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Therabel Industries S.A. - Zone d'entreprises les Playes - 274, Avenue de Bruxelles - 83500 La-Seyne-Sur-Mer (Francia).

Composizione: una compressa divisibile contiene:

principio attivo: molsidomina 4 mg;

eccipienti: lattosio 260 mg, crospovidone 6,4 mg, macrogol 6000 48 mg, magnesio stearato 1,6 mg;

confezione: «8 mg compresse a rilascio prolungato» 60 compresse a rilascio prolungato - A.I.C. n 033011053 (in base 10) - 0ZHFCF (in base 32);

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: Medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

forma farmaceutica: compressa a rilascio prolungato;

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Therabel Industries S.A. - Zone d'entreprises les Playes - 274, Avenue de Bruxelles - 83500 La-Seyne-Sur-Mer (Francia).

Composizione: una compressa a rilascio prolungato contiene:

principio attivo: molsidomina 8 mg;

eccipienti: lattosio 106 mg, cellulosa microcristallina 42 mg, macrogol 6000 12 mg, olio di ricino idrogenato 30 mg, magnesio stearato 2 mg.

Indicazioni terapeutiche: prevenzione e trattamento a lungo termine dell'angina pectoris.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A05709

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Reoeparin»

Estratto decreto A.I.C. n. 117 del 14 aprile 2003

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale REOEPARIN nelle forme e confezioni: «5.000 U.I./0,2 ml soluzione iniettabile» 10 siringhe preriempite da 0,2 ml, «12.500 U.I./0,5 ml soluzione iniettabile» 10 siringhe preriempite da 0,5 ml, «20.000 U.I./0,8 ml soluzione iniettabile» 10 siringhe preriempite da 0,8 ml alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: A.G.I.P.S. Farmaceutici S.r.l, con sede legale e domicilio fiscale in Rapallo - Genova, via Amendola, 4 - cap 16035, Italia, codice fiscale n. 00395750102.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

Confezione: «5.000 U.I./0,2 ml soluzione iniettabile» 10 siringhe preriempite da 0,2 ml - A.I.C. n. 032888012 (in base 10) 0ZCP6D (in base 32).

Classe: «A» ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 16 novembre 2001, n. 405 come modificato dall'art. 9, comma 5 della legge 8 agosto 2001, n. 178.

Prezzo: il prezzo sarò determinato ai sensi dell'art. 36, comma 7 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dell'art. 29, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni ed integrazioni ed in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non ricade in alcuna delle situazioni di cui all'art. 29, comma 5, della legge n. 488/1999.

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: 48 mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore e controllore finale: Crinos industria farmacobiologica S.p.A. - Villa Guardia (Como) Special products line S.r.l. - via Campobello, 15 - Pomezia (Roma).

Composizione: ogni siringa preriempita contiene:

principio attivo: eparina calcica 5.000 U.I.;

eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 0,2 ml.

Confezione: «12.500 U.I./0,5 ml soluzione iniettabile» 10 siringhe preriempite da 0,5 ml - A.I.C. n. 032888024 (in base 10) 0ZCP6S (in base 32).

Classe: «A» ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 16 novembre 2001, n. 405 come modificato dall'art. 9, comma 5 della legge 8 agosto 2001, n. 178.

Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 7 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dell'art. 29, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni ed integrazioni ed in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non ricade in alcuna delle situazioni di cui all'art. 29, comma 5, della legge n. 488/1999.

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: 48 mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore e controllore finale: Crinos industria farmacobiologica S.p.A. - Villa Guardia (Como) Special Products Line S.r.l. - via Campobello, 15 - Pomezia (Roma).

Composizione: ogni siringa preriempita contiene:

principio attivo: eparina calcica 12.500 U.I.;

eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 0,5 ml.

Confezione: «20.000 U.I./0,8 ml soluzione iniettabile, 10 siringhe preriempite - A.I.C. n. 032888036 (in base 10) 0ZCP74 (in base 32).

Classe: «A per uso ospedaliero H».

Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 7 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dell'art. 29, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni ed integrazioni ed in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non ricade in alcuna delle situazioni di cui all'art. 29, comma 5, della legge n. 488/1999.

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: 48 mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura» (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore e controllore finale: Crinos Industria Farmacobiologica S.p.A. - Villa Guardia (Como) Special Products Line S.r.l. - via Campobello, 15 - Pomezia (Roma).

Composizione: ogni siringa preriempita contiene:

principio attivo: eparina calcica 20.000 U.I.;

eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 0,8 ml.

Indicazioni terapeutiche: profilassi e terapia della malattia tromboembolica venosa e arteriosa.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A05710

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Vanevor»

Estratto decreto n. 123 del 14 aprile 2003

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: VANEVOR nelle forme e confezioni: «500 mg polvere per soluzione per infusione endovenosa e per soluzione orale» 1 flaconcino da 500 mg e «1g di polvere per soluzione per infusione endovenosa e per soluzione orale» 1 flaconcino da 1g, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate;

Titolare A.I.C.: Infosint S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Agrate Brianza (Milano), Centro direzionale Colleoni - Palazzo Pegaso, 2 - c.a.p. 20041, codice fiscale n. 10433130159.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «500 mg polvere per soluzione per infusione endovenosa e per soluzione orale» 1 flaconcino da 500 mg;

A.I.C. n. 034926016 (in base 10) 119VG0 (in base 32);

forma farmaceutica: polvere per soluzione per infusione endovenosa e per soluzione orale;

classe: «A uso ospedaliero H» il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5 della legge 23 dicembre 1999, n. 448;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9 decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Fisiopharma S.r.l. stabilimento sito in Palomonte (Salerno), nucleo industriale (ripartizione della polvere nei flaconi, controlli e confezionamento finale); Lampugnani Farmaceutici S.p.a. stabilimento sito in Nerviano (Milano), via Gramsci n. 44 (sterilizzazione, liofilizzazione in bulk del principio attivo).

Composizione: 1 flaconcino da 500 mg contiene:

principio attivo: Vancomicina cloridrato 512,57 mg equivalente a Vancomicina 500 mg;

confezione: «1 g polvere per soluzione per infusione endovenosa e per soluzione orale» 1 flaconcino da 1g;

A.I.C. n. 034926028 (in base 10) 119VGD (in base 32);

forma farmaceutica: polvere per soluzione per infusione endovenosa e per soluzione orale;

classe: «A uso ospedaliero H» il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5 della legge 23 dicembre 1999, n. 448;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9 decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Fisiopharma S.r.l. stabilimento sito in Palomonte (Salerno), nucleo industriale (ripartizione della polvere nei flaconi, controlli e confezionamento finale): Lampugnani Farmaceutici S.p.a. stabilimento sito in Nerviano (Milano), via Gramsci n. 44 (sterilizzazione, liofilizzazione in bulk del principio attivo).

Composizione: 1 flaconcino da 1 g contiene:

principio attivo: Vancomicina cloridrato 1025,14 mg equivalente a Vancomicina 1 g.

Indicazioni terapeutiche: vancomicina è indicata nella terapia delle infezioni stafilococciche gravi sostenute da ceppi meticillino-resistenti. È particolarmente indicato in quei pazienti che, o non possono essere trattati con penicilline o cefalosporine, o non hanno risposto a questo trattamento; oppure in quei casi in cui i microrganismi in gioco sono sensibili alla vancomicina e resistenti agli altri anti-

biotici. Vancomicina è stata impiegata con successo da sola nel trattamento dell'endocardite stafilococcica. La sua efficacia è stata dimostrata in altre infezioni stafilococciche tra cui l'osteomielite, la polmonite, la setticemia e le infezioni dei tessuti molli.

L'efficacia della vancomicina da sola o in associazione con un aminoglicoside è stata riportata per le endocarditi causate dallo Streptococcus viridans o dallo streptococcus bovis.

Per le endocarditi causate da enterococchi (ad es. E. faecalis) la vancomicina risulta efficace solo se associata ad un aminoglicoside. La vancomicina è risultata efficace nel trattamento delle endocarditi da difteroidi; è stata anche usata in associazione con rifampicina, con aminoglicoside o con entrambi nelle fasi precoci dell'endocardite valvolare causata da Staphylococcus epidermidis o da difteroidi.

Campioni per colture batteriologiche dovrebbero essere ottenuti per isolare ed identificare l'organismo responsabile e per determinare la sua sensibilità al cloridrato di vancomicina.

Vancomicina polvere per soluzione per infusione endovenosa può essere somministrata per via orale nelle coliti pseudomembranose associate ad antibioticoterapia causate da Clostridium difficile. La somministrazione endovenosa della vancomicina non è considerata efficace per questa indicazione. La vancomicina assunta per via orale non è efficace in altri tipi di infezioni. Sebbene non siano stati condotti studi clinici controllati di efficacia, la somministrazione di vancomicina per via endovenosa è consigliata dall'American Heart Association e dall'American Dental Association come profilassi nelle endocarditi batteriche in pazienti allergici alla penicillina che abbiano malattie cardiache congenite o reumatiche o altre malattie cardiache valvolari acquisite, quando tali pazienti si sottopongono ad interventi dentali o chirurgici del tratto respiratorio superiore.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A05706

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Momentact»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 205 del 14 aprile 2003

Medicinale: MOMENTACT.

Titolare A.I.C.: Az. Chim. Riun. Angelini Francesco Acraf S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, Viale Amelia, 70 - c.a.p. 00181, Italia, codice fiscale n. 03907010585.

Variazione A.I.C.: altre modifiche di eccipienti che non influenzano la biodisponibilità (B13); riduzione del periodo di validità (B11); 23. cambiamento delle condizioni di conservazione.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: si approva la modifica di tipo II richiesta, relativa alla variazione quali-quantitativa degli eccipienti, di seguito indicata:

da:

principio attivo: invariato;

eccipienti: amido di mais, sodio carbossimetilamido, silice colloidale anidra, sodio laurilsulfato, povidone, talco, gomma lacca, titanio diossido, macrogol 6000, gomma arabica, magnesio carbonato leggero, saccarosio (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

a:

principio attivo: invariato;

eccipienti: amido pregelatinizzato, sodio carbossimetilamido, cellulosa microcristallina, carmellosa sodica, silice colloidale anidra, sodio laurilsolfato, povidone, talco, titanio diossido, macrogol 4000, idrossipropilmetilcellulosa, lattosio monoidrato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

È altresì approvata la conseguente riduzione del periodo di validità da quarantotto mesi a trentasei mesi e la variazione delle condizioni di conservazione, con obbligo di riportare la dicitura: «Non conservare al di sopra di 25º C»; relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 035618014 - «400 mg compresse rivestite» 6 compresse rivestite;

A.I.C. n. 035618026 - «400 mg compresse rivestite» 12 compresse rivestite.

I lotti già prodotti devono essere immediatamente ritirati dal commercio.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A05705

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Subutex»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 206 del 14 aprile 2003

Medicinale: SUBUTEX.

Titolare A.I.C.: Reckitt Benckiser Healthcare Limited, con sede legale e domicilio fiscale in HU8 7DS Hull (UK), Dansom Lane, Gran Bretagna (GB).

Variazione A.I.C.: rettifica al provvedimento A.I.C. n. 67 del 18 febbraio 2003.

Il provvedimento A.I.C. n. 67 del 18 febbraio 2003 è rettificato nella dispensazione dei lotti così come segue:

da: «I lotti già prodotti distribuiti possono essere dispensati al pubblico fino al centottantesimo giorno successivo alla data di notifica del presente provvedimento»;

a: «I lotti già prodotti distribuiti possono essere dispensati al pubblico fino al centottantesimo giorno successivo alla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente provvedimento»;

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 033791017 - «0,4 mg compresse sublinguali» 7 compresse sublinguali (sospesa);

A.I.C. n. 033791029 - «2 mg compresse sublinguali» 7 compresse sublinguali;

A.I.C. n. 033791031 - «8 mg compresse sublinguali» 7 compresse sublinguali.

03A05704

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pilocarpina Farmigea».

Estratto provvedimento A.I.C. n. 207 del 14 aprile 2003

Medicinale: PILOCARPINA FARMIGEA.

Titolare A.I.C.: Farmigea S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Pisa, via Carmignani, 2 - c.a.p. 56127, Italia, codice-fiscale n. 00109820506.

Variazione A.I.C.: rettifica al decreto MCR n. 51 del 20 febbraio 2003.

Il decreto MCR n. 51 del 20 febbraio 2003, è rettificato nella variazione della denominazione della confezione A.I.C. n. 004961013 - Collirio 10 ml (sospesa) e nel quantitativo degli eccipienti della confezione A.I.C. n. 004961049 - «2% Collirio, soluzione» 25 contenitori monodose da 0.5 ml così come segue:

da: «La denominazione della confezione collirio 10 ml (004961013) (sospesa) varia a: 2% collirio, soluzione» 25 contenitori monodose da 10 ml;

a: «La denominazione della confezione Collirio 10 ml (004961013) (sospesa) varia a: 2% Collirio, soluzione» 1 flacone da 10 ml;

da: «eccipienti: acido borico 4,275 mg, borace 0,66 mg, acqua per prep. iniettabili quanto basta a 0,5 ml;»

a: «eccipienti: acido borico 855 mg, borace 132 mg, acqua per prep. iniettabili quanto basta a 100 ml;».

03A05703

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sodio Cloruro»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 208 del 14 aprile 2003

Medicinale: SODIO CLORURO.

Titolare A.I.C.: B. Braun Melsungen AG, con sede legale e domicilio fiscale in 34209 - Melsungen Carl Braun Strasse, 1, Germania (DE).

Variazione A.I.C.: rettifica al decreto G. n. 39 del 17 febbraio 2003.

Il decreto G. n. 39 del 17 febbraio 2003 è rettificato nell'indirizzo di un'officina di produzione così come segue:

da: «Produttore e controllore finale: B. Braun Melsungen AG Carl Braun Strasse, 1 - D-34209 Melsungen (Germania);

a: «Produttore e controllore finale: B. Braun Melsungen AG Mistelweg, 2 - D-12357 Berlino (Germania);

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 030902338/G - «2 MEQ/ML concentrato per soluzione per infusione endovenosa» fiala da 10 ml;

A.I.C. n. 030902340/G - «2 MEQ/ML concentrato per soluzione per infusione endovenosa» fiala da 20 ml.

03A05702

COMUNE DI ARDORE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Ardore (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 14 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

di confermare per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

03A05541

COMUNE DI AZZANO DECIMO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Azzano Decimo (provincia di Pordenone) ha adottato, il 10 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di fissare, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni, le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I) per l'anno 2003:

aliquota del 4 per mille:

per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze (cantine e garages);

per i figli, i fratelli, i parenti in linea retta che a seguito di successione risultano proprietari di una percentuale d'immobile adibito ad abitazione principale da un genitore o fratello/sorella;

aliquota del 4,5 per mille: per i terreni agricoli;

aliquota del 5,5 per mille:

per le unità immobiliari ad uso residenziale locate o non;

per le unità immobiliari adibite ad attività economico-produttive (capannoni, stabilimenti, opifici, uffici, negozi, etc.) utilizzate direttamente dal soggetto passivo o date in locazione o tenute a disposizione;

per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili;

per gli immobili costruiti direttamente dall'impresa in attesa di alienazione;

aliquota del 7 per mille: per le aree fabbricabili.

2) Di fissare (ai sensi dell'art. 8, terzo comma, del decreto legislativo n. 504/1993 e successive modifiche ed integrazioni) in euro 155,00 annue, la detrazione d'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dei soggetti passivi residenti e di assimilare all'abitazione principale i fabbricati tenuti a disposizione da anziani o disabili, residenti in istituti di ricovero permanenti, posseduti a titolo di proprietà o usufrutto, purché non locati e, dai residenti all'estero;

3) Di estendere la detrazione annua di euro 155,00 alle unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, fino al primo grado di parentela adibite a loro abitazione principale;

4) Di precisare che godranno dell'aliquota del 4 per mille i figli, i fratelli, i parenti in linea retta che a seguito di successione risultano proprietari di una percentuale d'immobile adibito ad abitazione principale da un genitore o fratello/sorella;

(Omissis).

03A05542

COMUNE DI BAISO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Baiso (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, il 7 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

di confermare per i motivi riportati in premessa, per l'anno 2003 l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 6,5 per mille;

di stabilire la detrazione per l'abitazione principale pari ad € 155,00 (legge n. 662/1996, art. 3, comma 55).

(Omissis).

03A05543

COMUNE DI BUSETO PALIZZOLO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Buseto Palizzolo (provincia di Trapani) ha adottato, il 23 dicembre 2002, la determinazione sindacale n. 50 in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

a) l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili sarà applicata nella misura del 5 per mille;

b) per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale spetterà la detrazione pari a € 129,11.

(Omissis).

03A05544

COMUNE DI CAMPLI

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Campli (provincia di Teramo) ha adottato, il 18 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) Confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003 nella misura unica del 5 per mille.

2) Determinare l'importo della detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale € 113,62 (art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992) come sostituito dal comma 55 art. 3 della legge n. 662/1996).

(Omissis).

03A05545

COMUNE DI CASTEL DI TORA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Castel di Tora (provincia di Rieti) ha adottato, il 15 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) L'aliquota da applicare per il 2003 è del 5 per mille per la prima abitazione, del 5,50 per mille per le residenze secondarie, e per tutte le altre tipologie di immobili. La detrazione spettante per la prima abitazione di € 103,29, se non trova totale capienza, va computata per la parte residua sull'imposta dovuta per le pertinenze.

(Omissis).

03A05546

COMUNE DI CASTELLETTO STURA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Castelletto Stura (provincia di Cuneo) ha adottato, il 27 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di determinare, per quanto concerne il 2003, l'aliquota I.C.I. da applicarsi in questo comune nella misura unica del 6,5 per mille, con detrazione di € 103,29 per le prime abitazioni;

(Omissis).

3. di dare atto che la pertinenza della prima abitazione verrà presa in considerazione ai fini dell'applicazione della detrazione;

4. di dare atto che verrà considerata, ai fini della detrazione, prima casa, anche quella di proprietà di persone non residenti che autocertifichino di aver dovuto trasferire la residenza presso istituti o case di riposo site in altri comuni o risultino portatori di handicap (riconosciute ai sensi della legge n. 104/1992) e per tale motivo ricoverate in strutture. Tali fabbricati devono pertanto risultare sfitti ed a disposizione;

(Omissis).

03A05547

COMUNE DI CELICO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Celico (provincia di Cosenza) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. Di stabilire per l'anno 2003, le seguenti aliquote I.C.I.:

a) unità immobiliari adibite ad abitazione principale appartenente a tutte le categorie con esclusione della cat. A/4 e loro pertinenze: 5,5 per mille;

b) unità immobiliari adibite ad abitazione principale appartenenti alla categoria A/4 e loro pertinenze: 4,5 per mille;

c) unità immobiliari e loro pertinenze ubicate nelle località di Fago del Soldato e Montescuro: 7 per mille;

d) altre unità immobiliari: 6,5 per mille;

e) aree fabbricabili ubicate nelle località di Fago del Soldato e Montescuro: 7 per mille;

f) aree fabbricabili appartenenti a soggetti che non beneficiano della agevolazione dell'abitazione principale: fino a 1200 mq: 5,5 per mille, oltre i 1200 mq: 6,5 per mille;

g) aree fabbricabili appartenenti a soggetti che già beneficiano della agevolazione dell'abitazione principale: 6,5 per mille.

2. Di stabilire in € 103,29 la detrazione per l'abitazione principale.

(Omissis).

03A05548

COMUNE DI CHIANNI

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Chianni (provincia di Pisa) ha adottato, il 13 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

2. Di lasciare invariata per l'anno 2003 l'aliquota I.C.I. al 5 per mille per la prima abitazione e al 7 per mille l'aliquota I.C.I. per tutte le restanti categorie;

3. Di confermare per l'anno 2003 la detrazione per l'abitazione principale in € 103,30 corrispondente a L. 200.000;

4. Di confermare per l'anno 2003 la detrazione per le categorie dei soggetti passivi di cui all'art. 7 del vigente regolamento I.C.I. in € 129,12 corrispondente a L. 250.000;

(Omissis).

03A05549

COMUNE DI CITTIGLIO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Cittiglio (provincia di Varese) ha adottato, il 15 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di fissare per l'anno 2003 le seguenti aliquote I.C.I.:

5,5 per mille per le abitazioni principale e relative pertinenze (ancorché iscritte in catasto);

7 per mille per tutte le categorie di immobili diversi dall'abitazione principale e aree fabbricabili;

2) di confermare la detrazione da applicare all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura di € 103,29.

(Omissis).

03A05550

COMUNE DI FIORANO CANAVESE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Fiorano Canavese (provincia di Torino) ha adottato, il 15 febbraio 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. Di confermare per l'anno 2003 nella misura del 5,6 per mille l'aliquota per la applicazione della imposta comunale sugli immobili istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni;

2. Di stabilire che per l'anno 2003, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare € 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

(Omissis).

03A05551

COMUNE DI GROSCAVALLO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Groscavallo (provincia di Torino) ha adottato il 14 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di stabilire, (*omissis*), per l'anno 2003 l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 5,25 per mille, nonché di confermare la detrazione per l'abitazione principale nella misura di € 103,29, dando atto che, in base alla comunicazione del concessionario della riscossione, si prevede di incassare un gettito di circa € 98.500,00.

(Omissis).

03A05552

COMUNE DI GROTTAGLIE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Grottaglie (provincia di Taranto) ha adottato, il 28 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di stabilire per l'anno 2003 le aliquote I.C.I. imposta comunale sugli immobili nella misura qui di seguito specificato:

a) 4 per mille e con detrazione di € 103,29 (L. 200.000) per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze (si intende per pertinenza l'unità immobiliare classificata o classificabile nelle categorie C/2 e C/6 durevolmente asservita all'abitazione principale anche se non appartiene allo stesso fabbricato per non più di una pertinenza per abitazione principale);

b) 3 per mille e con detrazione di € 103,29 (L. 200.000) per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale da parte dei seguenti soggetti:

pensionati e/o portatori di handicap con invalidità riconosciuta che dispongono di solo reddito da pensione, riferito all'anno precedente a quello cui fa riferimento l'agevolazione, non superiore a € 6.713,94 (L. 13.000.000) annue al lordo delle ritenute fiscali. In caso di contitolarità nell'immobile da parte di coniugi dei quali uno non possiede redditi propri, il tetto di pensione sopraindicato è figurativamente imputato agli stessi nella misura del 50%;

titolare nel cui nucleo familiare e con lo stesso convivente risultano persone con invalidità riconosciuta non inferiore al 75%;

titolare la cui famiglia ha minori in affido familiare al 1° gennaio 2003;

titolare di assegno per nucleo familiare di cui all'art. 65, legge 23 dicembre 1998, n. 448, e succesive modifiche ed integrazioni;

c) 7 per mille per tutte le altre unità immobiliari esclusi i terreni agricoli (immobili non adibiti ad abitazione principale, aree fabbricabili);

d) 6 per mille per i terreni agricoli;

(Omissis).

03A05553

COMUNE DI GRUMO NEVANO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Grumo Nevano (provincia di Napoli) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis);

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 504/1992, di stabilie nella misura del 5,2 per mille l'aliquota I.C.I. per l'anno 2003 e in euro 103,29 (L. 200.000) la detrazione dall'imposta dovuta per l'abitazione principale.

(Omissis).

03A05554

COMUNE DI LAVAGNO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Lavagno (provincia di Verona) ha adottato, il 27 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis);

Di determinare per l'anno 2003 l'aliquota che sarà applicata nel comune di Lavagno in relazione all'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,5 per mille;

Che viene stabilita in via generale in euro 103,29 (pari a circa lire 200.000) la detrazione per l'abitazione principale;

Che la detrazione di cui sopra, pari a euro 103,29, viene portata a euro 154,94 (pari a circa lire 300.000) e sino a concorrenza dell'imposta dovuta, per quelle unità adibite ad abitazione principale del soggetto passivo dell'imposta laddove lo stesso, o un membro del suo nucleo familiare, come risultante anagraficamente:

1. Abbia una incapacità/invalidità civile accertata non inferiore al 75% e il nucleo familiare sia titolare di un ISEE non superiore a euro 15.368,72;

2. Sia stato riconosciuto cieco parziale «con un residuo visivo non superiore ad un totale di un ventesimo in entrambi gli occhi anche con eventuali correzioni», in possesso di pensione per ciechi civili e il nucleo familiare sia titolare di un ISEE non superiore a euro 15.368,72;

3. Sia sordomuto titolare di posizione pensionistica e il nucleo familiare sia titolare di un ISEE non superiore a euro 15368,72.

(Omissis).

03A05555

COMUNE DI MARCIANA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Marciana (provincia di Livorno) ha adottato, il 13 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis);

1) Determinare 2003 le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili:

3,5 per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliare inagibile o inabitabile o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti.

L'aliquota agevolata applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.

5 per mille aliquota ridotta in favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie o proprietà indivisa, residenti nel comune per immobile direttamente adibito ad abitazione principale nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;

7 per mille aliquota per altri fabbricati, terreni ed aree fabbricabili e immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale;

di stabilire la detrazione di € 103,29;

(Omissis).

03A5556

COMUNE DI MARGARITA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Margarita (provincia di Cuneo) ha adottato, il 26 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis);

1) di fissare per il 2003 l'aliquota relativa all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 6,0 per mille;

2) di dare atto che la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo dell'imposta resta fissata nella misura di euro 103,29, prevista dalla legge.

(Omissis).

03A05557

COMUNE DI MARRADI

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Marradi (provincia di Firenze) ha adottato, il 24 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis);

1. Di confermare per l'anno 2003 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure:

5,25 per mille per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale;

7,00 per mille per tutte le altre unità immobiliari;

Confermare per l'anno 2003 la detrazione per l'abitazione principale in € 103,29 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e proporzionata alla percentuale di possesso;

2. Stabilire per l'anno 2003 le seguenti agevolazioni:

equiparare ad «abitazione principale», in gamma aggiunta alle fattispecie considerate per espressa previsione legislativa e regolamentare, l'immobile posseduto a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanenti, a condizione che non risulti locato;

elevare a € 206,58 la detrazione per l'abitazione principale per i soggetti che dimostrino di trovarsi in una delle seguenti situazioni di disagio economico o sociale:

1) famiglie di soli ultrasessantacinquenni con reddito pro capite non superiore a € 5243,00 riferito all'anno 2002 e non proprietari o titolari di diritti reali di altri beni immobili soggetti ad I.C.I. oltre quello abitato ivi compreso l'eventuale garage. I redditi derivanti dal fabbricato abitato e dall'eventuale garage non concorrono alla determinazione del reddito procapite. Non concorrono alla determinazione del reddito procapite i redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte fino all'ammontare di € 1032,91 - procapite.

(Omissis).

03A05558

COMUNE DI MORUZZO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Moruzzo (provincia di Udine) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis);

Si confermano anche per l'anno 2003 le aliquote ICI approvate per l'anno 2003 e riportate nella sottostante tabella:

Descrizione	Aliquota	Detrazione
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale (compr. autorimesse)	4,85 per mille	euro 103,26
Unità immobiliare posseduta in aggiunta all'abitazione principale .	7,00 per mille	—
Immobili diversi dalle abitazioni	7,00 per mille	—
Immobili destinati ad attività produttive	4,85 per mille	—

(Omissis).

03A05559

COMUNE DI MOTTALCIATA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Mottalciata (provincia di Biella) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis);

1) Di determinare, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive variazioni e modificazioni, a valere per l'anno 2003, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nel seguente modo:

a) per gli immobili adibiti ad abitazione principale aliquota del 5 per mille;

b) per tutte le altre categorie immobiliari aliquota del 5,25 per mille;

c) per unità abitative non locate aliquota del 7 per mille.

(Omissis).

03A05560

COMUNE DI SOVICO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Sovico (provincia di Milano) ha adottato, il 24 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis);

1. Di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicare per l'anno 2003 nella seguente misura:

aliquota ordinaria: 5,7 per mille;

aliquota ridotta: 5 per mille.

A favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune di Sovico, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e agli immobili qualificabili come pertinenze, ai sensi dell'art. 817 del codice civile, a servizio della suddetta unità immobiliare.

Si considera, ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 del regolamento comunale — delibera del codice civile n. 79 del 28 dicembre 2000 — abitazione principale quella nella quale il soggetto persona fisica residente nel comune ed i suoi familiari dimorano abitualmente e ciò si verifica nei seguenti casi:

abitazione posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o diritto di abitazione del soggetto passivo;

abitazione posseduta a titolo di proprietà, di usufrutto o diritto di abitazione da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

abitazione concessa dal titolare del diritto di proprietà o di usufrutto in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado che la utilizzano quale dimora abituale.

2. Di determinare in € 103,29 la detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale che si applica sull'imposta dovuta fino a concorrenza del suo ammontare;

(Omissis).

03A05561

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognomi in forma originaria

Su domanda del sig. Roberto Zeriali, intesa ad ottenere il ripristino del cognome nella forma originaria di «Žerjal», per se e per i figli Igor ed Andrej, è stato revocato, ai sensi della legge n. 114/1991, con decreto n. 1.13/2-35/2003 di data 2 aprile 2003, limitatamente agli effetti prodotti nei suoi confronti, il precedente decreto n. 11419/464 S. Dorligo della Valle di data 8 aprile 1933 con il quale i cognomi della sig.ra Carolina Slavez ved. Žerjal (e non Zerial), nata il 30 giugno 1860 a San Dorligo della Valle (Trieste), bisnonna dell'istante, erano stati ridotto nella forma italiana di «Salvi» e «Zeriali», con estensione del cognome «Zeriali» anche ai figli Federico, Carolina, Beniamino, alla nuora Teresa nt. Rusian ed ai nipoti Federico ed Ottone.

Per l'effetto, il cognome del sig. Roberto Zeriali, figli di Ottone, nato il 19 maggio 1958 a Trieste e residente a San Dorligo della Valle, località Log n. 254, è ripristinato nella forma originaria di «Žerjal».

Uguale ripristino viene effettuato anche per i figli minori Igor, nato il 10 settembre 1993 a Trieste ed Andrej, nato il 2 aprile 1997 a Trieste.

Su domanda della sig.ra Karin Danieli, intesa ad ottenere il ripristino del cognome nella forma originaria di «Danev», è stato revocato, ai sensi della legge n. 114/1991, con decreto n. 1.13/2-08/2003 di data 2 aprile 2003, limitatamente agli effetti prodotti nei suoi confronti, il precedente decreto n. 11419/839-29 di data 6 febbraio 1930 con il quale il cognome del sig. Giovanni Danev (e non Daneu), nato il 24 dicembre 1877 a Trieste, bisnonno dell'istante, era stato ridotto nella forma italiana di «Danieli», con estensione alla moglie Maria Milic ed ai figli Maria, Vladimiro, Stanislao ed Emilio.

Per l'effetto, il cognome della sig.ra Karin Danieli, nata il 12 febbraio 1968 a Trieste e ivi residente in Santa Croce n. 610, è ripristinato nella forma originaria di «Danev».

Su domanda del sig. Marino Danieli, intesa ad ottenere il ripristino del cognome nella forma originaria di «Danev», è stato revocato, ai sensi della legge n. 114/1991, con decreto n. 1.13/2-201/2003 di data 2 aprile 2003, limitatamente agli effetti prodotti nei suoi confronti, il precedente decreto n. 11419/839-29 di data 6 febbraio 1930 con il quale il cognome del sig. Giovanni Danev (e non Daneu), nato il 24 dicembre 1877 a Trieste, nonno dell'istante, venne ridotto nella forma italiana di «Danieli», con estensione alla moglie Maria Milic ed ai figli Maria, Vladimiro, Stanislao ed Emilio.

Per l'effetto, il cognome del sig. Marino Danieli, figlio di Stanislao, nato il 29 maggio 1941 a Trieste e qui residente in località Prosecco n. 108, è ripristinato nella forma originaria di «Danev».

Su domanda della sig.ra Tatjana Ciacchi, intesa ad ottenere il ripristino del cognome nella forma originaria di «Čač», è stato revocato, ai sensi della legge n. 114/1991, con decreto n. 1.13/2-161/2003 di data 2 aprile 2003, limitatamente agli effetti prodotti nei suoi confronti, il precedente decreto n. 11419/4263-29 di data 14 dicembre 1933 con il quale il cognome del sig. Giusto Čač (e non Ciach), nato il 28 ottobre 1887, nonno dell'istante, venne ridotto nella forma italiana di «Ciacchi», con estensione alla moglie Maria Babuder ed ai figli Angela, Carla, Daniele e Rinaldo.

Per l'effetto, il cognome della sig.ra Tatjana Ciacchi, figlia di Rinaldo, nata il 22 aprile 1966 a Trieste e qui residente in via Kuhelj n. 6, è ripristinato nella forma originaria di «Čač».

Su domanda del sig. Mario Paoletti, intesa ad ottenere il ripristino del cognome nella forma originaria di «Pavletič», è stato revocato, ai sensi della legge n. 114/1991, con decreto n. 1.13/2-196/2003 di data 4 aprile 2003, limitatamente agli effetti prodotti nei suoi confronti, il precedente decreto n. 2071 di data 13 maggio 1937 della prefettura di Pola, con la quale il cognome dell'istante è stato cambiato nella forma italiana di «Paoletti».

Per l'effetto, il cognome del sig. Mario Paoletti, nato il 20 aprile 1933 a Rozzo d'Istria e residente in San Dorligo della Valle (Trieste), S. Antonio in Bosco n. 29, è ripristinato nella forma originaria di «Pavletič».

Uguale restituzione viene effettuata anche per il figlio Alessandro, nato il 19 agosto 1976 a Trieste.

Su domanda del sig. Lodovico Corbatto, intesa ad ottenere il ripristino del cognome nella forma originaria di «Hervat», è stato revocato, ai sensi della legge n. 114/1991, con decreto n. 1.13/2-119/2003 di data 4 aprile 2003, limitatamente agli effetti prodotti nei suoi confronti, il precedente decreto n. 11419/67 S. Dorligo della Valle di data 24 ottobre 1932 con il quale il cognome del sig. Andrea Hervat (e non Hrvat), nato il 29 novembre 1868 a San Dorligo della Valle, nonno dell'istante, venne ridotto nella forma italiana di «Corbatto», con estensione alla moglie Caterina Petaros ed ai figli Carlo, Valentino, Angelo, Luigia e Anna.

Per l'effetto, il cognome del sig. Lodovico Corbatto, figlio di Carlo, nato il 20 gennaio 1937 a San Dorligo della Valle e qui residente in S. Antonio in Bosco n. 140, è ripristinato nella forma originaria di «Hervat».

Su domanda del sig. Rinaldo Ciacchi, intesa ad ottenere il ripristino del cognome nella forma originaria di «Čač», è stato revocato, ai sensi della legge n. 114/1991, con decreto n. 1.13/2-81/2003 di data 2 aprile 2003, limitatamente agli effetti prodotti nei suoi confronti, il precedente decreto n. 11419/4263-29 di data 14 dicembre 1933 con il quale il cognome del sig. Giusto Čač (e non Ciach), nato il 28 ottobre 1887 a Trieste, padre dell'istante, venne ridotto nella forma italiana di «Ciacchi», con estensione alla moglie Maria Babuder ed ai figli Angela, Carla, Daniele e Rinaldo.

Per l'effetto, il cognome del sig. Rinaldo Ciacchi, figlio di Giusto, nato il 24 aprile 1933 a Trieste, ivi residente in via Verga n. 56, è ripristinato nella forma originaria di «Čač».

Su domanda del sig. Mario Reggente, intesa ad ottenere il ripristino del cognome nella forma originaria di «Regent», è stato revocato, ai sensi della legge n. 114/1991, con decreto n. 1.13/2-55/2003 di data 2 aprile 2003, limitatamente agli effetti prodotti nei suoi confronti, il precedente decreto n. 11419/547-29 di data 28 novembre 1929 con il quale il cognome del sig. Giovanni Regent, nato il 24 marzo 1889 a Trieste, nonno dell'istante, venne ridotto nella forma italiana di «Reggente», con estensione alla moglie Luigia Daneu ed ai figli Mario, Natalia, Giovanna, Anna e Giuseppe.

Per l'effetto, il cognome del sig. Marino Reggente, figlio di Mario, nato il 25 settembre 1939 a Trieste e residente a Sgonico (Trieste), Devincina n. 32, è ripristinato nella forma originaria di «Regent».

03A05365

ENTE TEATRALE ITALIANO

Criteri di erogazione dei contributi per l'anno 2003

L'Ente teatrale italiano con sede in Roma, via G. B. Morgagni, 13, rende noto di aver approvato in data 3 aprile 2003, con delibera del consiglio di amministrazione, il regolamento di disciplina dei criteri e modalità generali per la concessione di contributi in attuazione dell'art. 12 della legge n. 241 del 7 agosto 1990, della legge istitutiva dell'ETI e dello statuto dell'Ente.

Il bando completo con le modalità per il conseguimento delle erogazioni di natura economica relativo alle diverse categorie di intervento verrà pubblicato sul sito Internet dell'Ente (www.enteteatrale.it).

È possibile presentare richiesta di contributo entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*. Le domande, sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente, complete di tutti i dati richiesti, su modulistica predisposta dall'ETI, vanno indirizzate alla direzione generale dell'Ente.

03A05914

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501106/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

I S T I T U T O   P O L I G R A F I C O   E   Z E C C A   D E L L O   S T A T O

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
70022	**ALTAMURA (BA)**	LIBRERIA JOLLY CART	Corso Vittorio Emanuele, 16	080	3141081	3141081
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	**ANGRI (SA)**	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA IL MILIONE	Via Spinello, 51	0575	24302	24302
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
82100	**BENEVENTO**	LIBRERIA MASONE	Viale Rettori, 71	0824	316737	313646
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	6415580	6415315
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
81100	**CASERTA**	LIBRERIA GUIDA 3	Via Caduti sul Lavoro, 29/33	0823	351288	351288
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
84013	**CAVA DEI TIRRENI (SA)**	LIBRERIA RONDINELLA	Corso Umberto I, 245	089	341590	341590
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
87100	**COSENZA**	BUFFETTI BUSINESS	Via C. Gabrieli (ex via Sicilia)	0984	408763	408779
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA GUIDA 1	Via Portalba, 20/23	081	446377	451883
80129	**NAPOLI**	LIBRERIA GUIDA 2	Via Merliani, 118	081	5560170	5785527
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00195	**ROMA**	LIBRERIA MEDICHINI CLODIO	Piazzale Clodio, 26 A/B/C	06	39741182	39741156
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
84100	**SALERNO**	LIBRERIA GUIDA 3	Corso Garibaldi, 142	089	254218	254218
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10121	**TORINO**	LIBRERIA DEGLI UFFICI	Corso Vinzaglio, 11	011	531207	531207
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	8009525	8038392
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2003 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:				
	(di cui spese di spedizione € 219,04)		- annuale	€	**397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)		- semestrale	€	**217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:				
	(di cui spese di spedizione € 108,57)		- annuale	€	**284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)		- semestrale	€	**154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:				
	(di cui spese di spedizione € 19,29)		- annuale	€	**67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)		- semestrale	€	**42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:				
	(di cui spese di spedizione € 41,27)		- annuale	€	**166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)		- semestrale	€	**90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:				
	(di cui spese di spedizione € 15,31)		- annuale	€	**64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)		- semestrale	€	**39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:				
	(di cui spese di spedizione € 50,02)		- annuale	€	**166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)		- semestrale	€	**89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:				
	(di cui spese di spedizione € 344,93)		- annuale	€	**776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)		- semestrale	€	**411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i soli supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:				
	(di cui spese di spedizione € 234,45)		- annuale	€	**650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)		- semestrale	€	**340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie anno 2003.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	0,77
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*	€	**318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*	€	**183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€	0,85

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	**188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni	€	**175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	17,50

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento al netto delle spese di spedizione

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.